

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 733, 242,
391 e 583 in materia di
sicurezza pubblica**

giugno 2008
n. 18



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 733, 242,
391 e 583 in materia di
sicurezza pubblica**

giugno 2008
n. 18

a cura di: F. Colucci, S. Biancolatte, S. Marci, M. Magrini

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto degli AA.SS. nn. 733 (Governo), 242 (Martinat e altri), 391 (D'Ambrosio e altri) e 583 (Li Gotti e altri), che le commissioni riunite 1^a e 2^a, alle quali i suddetti disegni di legge sono stati assegnati in sede referente, hanno deliberato di esaminare congiuntamente.

Esso si articola in tre parti.

Nella prima parte sono rinvenibili le sintesi di tutti i disegni di legge in esame.

La seconda parte reca le schede di lettura relative al solo A.S. n. 733.

La terza parte consiste nel testo a fronte delle disposizioni legislative attualmente vigenti che vengono modificate dall'A.S. n. 733 (cd. "novelle").

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 733	11
SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 242 (Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti) d'iniziativa del Sen. Ugo Martinat e altri.....	17
SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 391 (Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari) d'iniziativa del Sen. Gerardo D'Ambrosio e altri.....	23
SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 583 (Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena) d'iniziativa del Sen. Luigi Li Gotti e altri	27
SCHEDE DI LETTURA DELL'A.S. N. 733	35
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice penale</i>) Scheda di lettura.....	37
Articolo 2 (<i>Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104</i>) Scheda di lettura.....	41
Articolo 3 (<i>Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91</i>) Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 (<i>Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento</i>) Scheda di lettura.....	47
Articolo 5 (<i>Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui</i>) Scheda di lettura..... Brevi cenni di diritto comparato in materia di danneggiamento e deturpamento.....	49 51

Articolo 6 <i>(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 7 <i>(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 8 <i>(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 9 <i>(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Testo unico e reati legati alla presenza di stranieri sul territorio	66
Articolo 10 <i>(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)</i>	
Scheda di lettura.....	71
La legge 31 maggio 1965, n. 575.....	72
Articolo 11 <i>(Confisca di beni di provenienza illecita)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 12 <i>(Misure di prevenzione)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 13 <i>(Sequestri)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 14 <i>(Custodia dei beni mobili registrati)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 15 <i>(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 16 <i>(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 17 <i>(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)</i>	
Scheda di lettura.....	95

Articolo 18 <i>(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 19 <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 20 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	109
TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE CONTENUTE NELL'A.S. N. 733	115
Articolo 1 <i>(Modifica al codice penale)</i>	
Comma 1	117
Articolo 2 <i>(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)</i>	
Comma 1	119
Articolo 3 <i>(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)</i>	
Comma 1	121
Articolo 4 <i>(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)</i>	
Comma 1, lett. a) e b)	123
Articolo 5 <i>(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)</i>	
Comma 1	125
Articolo 6 <i>(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)</i>	
Comma 1	127
Articolo 8 <i>(Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio)</i>	
Comma 1, lett. a) e b)	129
Comma 1, lett. c).....	139
Articolo 9 <i>(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)</i>	
Comma 1	141
Articolo 10 <i>(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)</i>	
Comma 1	143

Articolo 11 <i>(Confisca di beni di provenienza illecita)</i>	
Comma 1	145
Articolo 12 <i>(Misure di prevenzione)</i>	
Comma 1	147
Articolo 13 <i>(Sequestri)</i>	
Comma 1	151
Articolo 14 <i>(Custodia di beni mobili registrati)</i>	
Comma 1	153
Articolo 16 <i>(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)</i>	
Comma 1	159
Articolo 17 <i>(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)</i>	
Comma 1	161
Articolo 18 <i>(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i>	
Comma 1, lett. a)	165
Comma 1, lett. b)	171
Articolo 19 <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)</i>	
Comma 1, lett. a) e b)	177
Comma 2	181

SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 733

Articolo 1

(Modifica al codice penale)

L'**articolo 1** modifica la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa (art. 61, numero 5), c.p.), precisando che essa può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della vittima.

Articolo 2

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

L'**articolo 2** estende l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (fatto compiuto in danno di persona handicappata) a tutti i delitti non colposi contro il patrimonio.

Articolo 3

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

L'**articolo 3** riscrive la disciplina dell'acquisto *jure matrimonii* della cittadinanza italiana, introducendo nuovi requisiti, per lo più maggiormente stringenti rispetto alle norme vigenti.

Articolo 4

(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

L'**articolo 4** modifica l'art. 635 c.p., relativo al reato di danneggiamento, estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Esso inoltre, per tutti i casi di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Articolo 5

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

L'**articolo 5** modifica l'art. 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano.

Articolo 6

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

L'**articolo 6** modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato (art. 112 c.p.), aggravando la pena applicabile al maggiorenne che ha partecipato con un minorenni nella commissione di un delitto.

Articolo 7

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

L'**articolo 7** prevede nuovi poteri dei sindaci e dei prefetti per fronteggiare il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Articolo 8

(Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio)

L'**articolo 8** tramuta l'impiego di minori nell'accattonaggio da semplice contravvenzione in delitto. Esso inoltre prevede l'applicazione della pena accessoria della perdita della potestà del genitore o dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura per il genitore o il tutore che abbiano commesso alcuni gravi reati.

Articolo 9

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

L'**articolo 9** inserisce nel testo unico sull'immigrazione una nuova disposizione incriminatrice: si tratta dell'articolo 12-*bis*, che prevede il reato di "Ingresso illegale nel territorio dello Stato", punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Per tale reato si procede ad arresto obbligatorio e con rito direttissimo. La sentenza di condanna comporta l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Articolo 10

(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)

L'**articolo 10** estende l'ambito di applicazione della disciplina delle misure di prevenzione antimafia ai reati di cui all'art. 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 e a quelli indicati nell'art. 15, comma 3-*bis*, c.p..

Articolo 11

(Confisca di beni di provenienza illecita)

L'**articolo 11** prevede che la confisca disposta a titolo di misura di prevenzione ai sensi della legge 575/1965 abbia ad oggetto anche i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito del destinatario della misura.

Articolo 12

(Misure di prevenzione)

L'**articolo 12** consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Articolo 13

(Sequestri)

L'**articolo 13** modifica la disciplina delle modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro.

Articolo 14

(Custodia di beni mobili registrati)

L'**articolo 14** consente che i beni mobili registrati sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione di cui alla legge 575/1965 possano essere affidati in custodia giudiziale gratuita alle forze di polizia o ad altri soggetti pubblici aventi finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

Articolo 15

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

L'**articolo 15** prevede che l'assegnazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose in esito a procedimenti di prevenzione sia disposta dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene.

Articolo 16

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

L'**articolo 16** apporta una modifica testuale all'articolo 1 della legge 1228/1954, mediante la quale subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Articolo 17

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

L'**articolo 17** introduce una nuova disposizione nel d.l. 144/2005 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 31 luglio 2005, n. 155), finalizzata a contrastare il fenomeno del riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto *money transfer*. In particolare, sono posti a carico dei soggetti autorizzati al trasferimento del denaro alcuni adempimenti, funzionali ai controlli dell'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 18

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 18** reca alcune modifiche al testo unico sull'immigrazione. Innanzitutto, tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si inserisce il riferimento alle condanne per reati rispetto ai quali è previsto arresto obbligatorio in flagranza. In secondo luogo, viene ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture già denominate CPTA (ora CIE): dagli attuali 60 giorni a 18 mesi. Infine, viene inasprita la pena per lo straniero che viene trovato nel territorio nazionale dopo essere già stato già espulso coattivamente per non aver ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento.

Articolo 19

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

L'articolo 19 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada, circa i reati di guida in stato di grave ebbrezza, ovvero in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, introducendo la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, quando questo è di proprietà di persona diversa dal guidatore.

Articolo 20

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 20** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli **articoli 9** e **18** del presente disegno di legge.

SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 242
(Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione
clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti)
D'INIZIATIVA DEL SEN. UGO MARTINAT E ALTRI

L'A.S. 242 (Martinat e altri), recante "Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti", consta di 4 articoli.

Articolo 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 1**, alla **lettera a)**, apporta due modifiche all'art. 5 del testo unico sull'immigrazione, che dispone in tema di permesso di soggiorno. Attraverso l'inserimento di due commi alla fine dell'articolo, si stabilisce che la condanna non sospesa per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza: 1. preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, se intervenuta nei cinque anni precedenti l'istanza; 2. determina la revoca per cinque anni del permesso di soggiorno già rilasciato e in corso di validità.

La **lettera b)** reca due novelle all'art. 6 del testo unico, che dispone in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante. Viene riscritto il comma 3 e abrogato il comma 4, in tema di obbligo di fornire documenti d'identificazione su richiesta della forze dell'ordine: in base alla nuova disciplina proposta viene meno la rilevanza penale dell'inadempimento e si ricollega a quest'ultimo la possibilità di ricorso a rilievi fotodattiloscopici e di accompagnamento e trattenimento negli uffici di p.s. per il tempo necessario all'identificazione (comunque non oltre le quarantotto ore).

La **lettera c)** apporta una modifica all'art. 12, comma 5 del testo unico, che disciplina il reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Viene rivisto il trattamento sanzionatorio: si prevede la reclusione da due a sei anni (ora il massimo edittale è di quattro anni) e la multa di 5.160 euro per ogni straniero di cui è agevolata, consentita o favorita la permanenza nel territorio dello Stato (ora è prevista la multa fino a trenta milioni di lire); quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, si prevede che la pena sia aumentata da un terzo alla metà.

Si segnala che un emendamento al decreto-legge 92/2008 in materia di sicurezza (em.to 5.220), approvato durante l'esame del Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Articolo 2

(Modifica al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

L'**articolo 2** introduce una nuova circostanza aggravante per chi acquista o vende a minori di anni 14 sostanze stupefacenti o psicotrope. La relazione illustrativa sottolinea che la *ratio* del presente articolo è quella di porre rimedio alla consuetudine di sfruttare i minorenni infraquattordicenni per la vendita di sostanze stupefacenti, in quanto non imputabili. La disposizione in esame si fonda sull'idea che se non è punibile il minore, si rende doppia la pena da infliggere a quel maggiorenne che dal minore compra o, peggio ancora, al minore vende sostanze stupefacenti.

Articolo 3

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 3** sostituisce gli artt. 495 (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui*) e 496 (*Falsa dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*) c.p. e introduce un nuovo art. 495-1 c.p., che prevede il reato di fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri. Il successivo art. 4, lettera c) del disegno di legge in esame prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di cui all'art. 495 c.p. e per quello di cui al nuovo art. 495-1.

Si segnala che l'articolo in esame ha contenuto analogo, sebbene non completamente coincidente, a quello dell'emendamento 1.19 al suddetto decreto sicurezza, approvato dalle commissioni riunite 1^a e 2^a nel corso della seduta pomeridiana del 10 giugno 2008 e dall'Aula nella seduta pomeridiana del 17 giugno 2008.

Articolo. 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 4** apporta alcune modifiche al codice di procedura penale.

La **lettera a)** modifica l'art. 66 c.p.p., in materia di verifica dell'identità personale dell'imputato.

La **lettera b)** modifica l'art. 349 c.p.p., in materia di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. Il comma 4 di tale articolo attualmente prevede che se una persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o una delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce

generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. La lettera in esame intende raddoppiare, da 24 ore a 48 ore, il termine massimo di durata dell'accompagnamento per identificazione in un ufficio di polizia per le situazioni più complesse.

La **lettera d)** introduce, con riferimento ai reati di cui all'art. 3 del disegno di legge in esame, una deroga all'art. 449, comma 6, c.p.p., il quale prevede che quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 391

(Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari)

D'INIZIATIVA DEL SEN. GERARDO D'AMBROSIO E ALTRI

Articolo 1

L'**A.S. n. 391**, recante "*Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari*" (D'Ambrosio e altri), consta di un **unico articolo**, che reca modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico sull'immigrazione, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari.

Viene in primo luogo riformulato il **comma 13 dell'articolo 13**, in modo tale da escludere la rilevanza penale dell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa: lo straniero, in caso di trasgressione a siffatto divieto, è fatto oggetto di una nuova espulsione amministrativa ma non anche di sanzioni penali.

In secondo luogo, vengono abrogati i **commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies** dell'articolo 14, che sanzionano penalmente: 1. il trattenimento indebito nel territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore; 2. il reingresso indebito a seguito dell'espulsione coattiva che consegue al primo illecito.

La relazione illustrativa afferma che tali innovazioni sono volte a depenalizzare "*comportamenti che non presentano alcuna pericolosità*", e che comunque sono meglio contrastabili con provvedimenti di tipo amministrativo.

Pertanto, il d.d.l. in esame sottende una logica diversa da quella del provvedimento governativo (A.S. n. 733), che invece innalza il livello di deterrenza penale per assicurare l'osservanza dei provvedimenti di espulsione (v. art. 18, lett. *b*), n. 2).

SINTESI DEL CONTENUTO DELL'A.S. N. 583
(Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di
certezza della pena)
D'INIZIATIVA DEL SEN. LUIGI LI GOTTI E ALTRI

L'**A.S. 583** (Li Gotti e altri), recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*", riproduce quasi integralmente l'omonimo disegno di legge presentato dal Governo Prodi alla Camera dei deputati in data 13 novembre 2007, il cui esame non ebbe mai inizio.

Si segnala preliminarmente che alcune disposizioni dell'A.S. 583, che verranno indicate specificamente nell'esposizione che segue, hanno poi trovato accoglimento nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, il c.d. decreto sicurezza, attualmente in corso di conversione (A.S. 692), e sono pertanto già in vigore.

Il disegno di legge in esame è composto da sette articoli.

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 1** è composto da un solo comma, suddiviso nelle lettere da a) a i), che novellano numerose disposizioni del codice penale.

La **lettera a)** prevede che il giudizio prognostico relativo alla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, che il giudice deve formulare al fine di decidere se concedere la sospensione condizionale della pena o meno, deve essere effettuato non solo, come accade oggi, avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole), ma anche alle risultanze desumibili dal servizio informatico di cui all'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (ossia della banca dati relativa alle misure cautelari in corso di esecuzione ovvero non ancora eseguite a causa della latitanza dell'indagato). La relazione illustrativa segnala che il suddetto servizio informatico è di imminente realizzazione.

La **lettera b)** sostituisce l'art. 572 c.p., apportandovi le seguenti modifiche. La rubrica cambia da "*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*" a "*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*". Mentre attualmente la condotta rilevante consiste nei maltrattamenti nei confronti di 1) una persona della famiglia, 2) un minore di anni quattordici, 3) una persona sottoposta all'autorità del soggetto agente o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, la disposizione in esame elimina dall'ambito di applicazione della presente disposizione il minore di anni quattordici (che non rientri nelle altre categorie) e vi inserisce la persona "comunque convivente". La pena attualmente prevista - reclusione da 1 a 5 anni - è aumentata in reclusione da 2 a 6 anni. L'età della vittima conserva rilevanza in quanto la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione

personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni (e dunque non più da 4 a 8, come previsto attualmente).

Le **lettere c), d) ed e)** corrispondono all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto sicurezza, che hanno inasprito le pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La **lettera f)** introduce una nuova circostanza aggravante speciale del reato di violenza sessuale, per il caso in cui esso sia commesso nei confronti della persona della quale il colpevole sia

- coniuge;
- convivente;
- persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La **lettera g)** introduce il nuovo reato di "*Adescamento di minorenni*". Si prevede la reclusione da 1 a 3 anni per colui il quale, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni 16, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione di internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia.

La **lettera h)** modifica l'art. 648-*bis* c.p., in materia di riciclaggio, rendendo possibile l'incriminazione del c.d. autoriciclaggio o autoreimpiego (ossia il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l'acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie). Attualmente, l'autore del reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, poiché essa viene fatta rientrare nel *post-factum* non punibile, attraverso la clausola di riserva introdotta nell'art. 648-*bis* c.p. (che difatti inizia con le parole "fuori dei casi di concorso nel reato"). La lettera in esame elimina la suddetta clausola di riserva e rende pertanto punibile l'autoriciclaggio.

In senso analogo, la **lettera i)** interviene sull'**articolo 648-ter c.p.**, relativo all'impiego di denaro, beni o utili di provenienza illecita.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

L'**articolo 2** stabilisce che la concessione di benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli artt. 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 609-*bis* (violenza sessuale) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) c.p., che siano stati commessi a danno di minori, e 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) c.p. sia subordinata alla partecipazione positiva a un programma di riabilitazione specifica, disciplinato nell'ambito di un decreto del Ministro della giustizia (di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze) più complessivamente dedicato ai programmi di rieducazione previsti dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

L'**articolo 3** corrisponde all'art. 4, comma 4, del decreto sicurezza, il quale ha previsto che se dalla violazione del codice della strada derivano lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo e tale fatto è stato commesso da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente

Articolo 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 4**, composto da un unico comma articolato nelle lettere da a) a o), apporta modifiche al codice di procedura penale.

La **lettera a)**, che estende il novero dei casi in cui si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro, corrisponde quasi completamente all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto sicurezza.

La **lettera b)** apporta due modifiche all'art. 274 c.p.p., che elenca le esigenze che giustificano l'applicazione di una misura cautelare. In primo luogo, viene previsto che, nel valutare la personalità del possibile destinatario della misura, il giudice prenda in considerazione, oltre a comportamenti, atti concreti e precedenti penali, anche i precedenti giudiziari o le risultanze della banca dati delle misure cautelari di cui all'art. 97 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (al quale, si ricorda, fa rinvio anche l'art. 1, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame). In secondo luogo, si introduce la possibilità di applicare misure cautelari in ogni caso in cui vi sia concreto pericolo di reiterazione di taluno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

La **lettera c)** anticipa alla condanna in primo grado la disciplina dell'applicazione d'ufficio (ossia anche senza una previa richiesta da parte del pubblico ministero) delle misure cautelari contestualmente alla sentenza di condanna in grado d'appello, attualmente contenuta nel comma 2-ter dell'art. 275 c.p.p., del quale la **lettera d)** prevede conseguentemente l'abrogazione. Rispetto all'attuale disciplina, oltre all'anticipazione suddetta, si prevede anche un ampliamento dei presupposti, in quanto la misura cautelare potrebbe essere applicata in tutti i casi in cui la condanna ha riguardato uno dei delitti per i quali l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e non solo per i delitti di cui all'art. 380, comma 1.

La **lettera e)** amplia il novero dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Attualmente, infatti, la custodia cautelare in carcere deve essere sempre disposta, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, nel caso in cui

sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p. (Associazione di tipo mafioso) e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Il disegno di legge in esame amplia tale disciplina a numerosi altri reati.

La **lettera f)** abroga il comma 3 dell'art. 310 c.p.p., ai sensi del quale attualmente l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (e dunque fino alla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione o alla conferma della decisione all'esito del giudizio di legittimità). Conseguentemente, la **lettera g)** introduce un nuovo comma 5-*bis* in fine all'art. 311 c.p.p., ai sensi del quale il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare, non ha effetto sospensivo.

La **lettera h)** amplia i casi in cui è possibile procedere con incidente probatorio anche qualora non ricorrano tutte le condizioni previste in generale dalla legge. In particolare, la lettera in esame: 1) modifica l'elencazione dei procedimenti ai quali è applicabile la disposizione speciale, inserendovi i delitti di cui all'art. 572 c.p. (che, come modificato dal disegno di legge in esame, dovrebbe riguardare i maltrattamenti contro familiari e conviventi) e quello dell'art. 609-*undecies* (la cui introduzione nel codice penale è prevista dall'art. 1, comma 1, lettera f), del disegno di legge in questione e riguarda l'adescamento di minorenni); 2) specifica che la richiesta di incidente probatorio può essere avanzata dal pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa; 3) estende l'ambito dell'incidente probatorio, che, nei suddetti casi speciali, potrà avere ad oggetto non solo l'assunzione della testimonianza della persona minore di anni 16, ma del minore in generale e anche della persona offesa che sia maggiorenne.

Le **lettere i) ed l)** prevedono modifiche al giudizio immediato che sono già in vigore, in quanto corrispondono all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto sicurezza.

Le **lettere m) ed n)** prevedono l'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello, che è già stata disposta dall'art. 2, comma 1, lettere i) ed l), del decreto sicurezza.

Infine la **lettera o)** prevede modifiche alla disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva *ex art.* 656 c.p.p., che sono già state realizzate dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto sicurezza.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

L'**articolo 5** risolve un conflitto giurisprudenziale, chiarendo che la custodia cautelare nell'ambito di procedimento penale nei confronti di minori, è applicabile anche in caso di furto in abitazione e furto con strappo.

Articolo 6

(Clausola di invarianza)

L'**articolo 6** contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

L'**articolo 7** disciplina l'entrata in vigore.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

«5) l'aver profittato di circostanze di

L'**articolo 1** del disegno di legge in esame apporta una modifica all'art. 61 c.p., nel punto in cui esso prevede la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, con la finalità - secondo quanto afferma la relazione illustrativa - di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituirebbero troppo spesso un facile bersaglio per i criminali.

Tale finalità viene perseguita precisando che l'ipotesi di "minorata difesa" può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della persona che ha subito il danno.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, ossia le circostanze aggravatrici di pena che sono previste dalla parte generale del codice penale, in quanto potenzialmente applicabili ad un insieme non predeterminabile di reati. Sono invece definite speciali quelle circostanze che sono previste soltanto in rapporto a specifiche figure di reato. Le aggravanti comuni comportano un aumento fino ad un terzo della pena che si sarebbe altrimenti inflitta per il reato-base.

L'art. 61 c.p., come modificato da ultimo dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92¹ (che ha introdotto il numero 11-*bis*), attualmente stabilisce che aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1. l'aver agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

¹ "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", in corso di conversione (A.S. n. 692), sul quale i dossier del Servizio studi n. 9 (sul testo originario del decreto-legge) e n. 14 (sulle modifiche approvate in sede referente).

6. l'averlo commesso durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;

7. l'averlo, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8. l'averlo aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9. l'averlo commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10. l'averlo commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l'averlo commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

L'art. 1 del disegno di legge in esame interviene in particolare sul numero 5 della suddetta elencazione (*"l'averlo profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"*), chiarendo che tra le circostanze di tempo, di luogo o di persona tali che possono ostacolare la difesa vi è anche l'età avanzata (si suppone della vittima, anche se ciò in realtà non viene esplicitato).

L'articolo in questione sembrerebbe dunque prevedere a livello legislativo quanto già riconosciuto in giurisprudenza e cioè che: *"La debolezza fisica dovuta all'età senile costituisce una minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale, e quando risulti che la vittima del reato è stata scelta dall'agente in considerazione dell'avanzata età"* (Cass. pen., sez. II, 21 giugno 1983, in Cass. pen. 1985, 868 e in Riv. pen. 1984, 802; v anche Cass. pen., sez. II, 18 giugno 1981 in Cass. pen. 1983, 277). Peraltro, considerato che le condizioni di tempo, luogo o persona di cui parla l'art. 61 c.p. devono avere ostacolato la pubblica o privata difesa in concreto, è stato anche affermato che: *"Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., l'età, specie se non accompagnata da fenomeni patologici di decadimento delle facoltà mentali, ed il basso livello culturale del soggetto passivo, non rientrano, di per sé, tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la privata difesa."*

(*Fattispecie in tema di truffa*)" (Cass. pen., sez. II, 30 marzo 1994, in Riv. pen. 1995, 1190).

Si ricorda che un precedente ispirato alle medesime esigenze, ma strutturato in maniera differente può, rinvenirsi nell'A.C. 5925 della XIII legislatura (recante "*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*"). L'art. 1 di tale disegno di legge governativo prevedeva che dopo il numero 5) dell'art. 61 c.p. fosse inserito un nuovo numero 5-bis, recante l'aggravante dell'"*avere commesso il fatto in danno di persona che per particolari condizioni fisiche o psichiche, anche dipendenti dall'età, ha minori capacità di difesa in rapporto al reato*".

La relazione illustrativa del suddetto A.C. 5925 affermava che "la circostanza prevista dall'articolo 61, numero 5), attiene ... alla minorata difesa di cui "profitta" l'autore del reato peraltro, secondo un orientamento, la norma ricomprende anche le condizioni del soggetto attivo, quale, ad esempio, la sua prestanza fisica. L'aggravante, di nuovo conio, dell'articolo 61, numero 5-bis), viene introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge e punta ad estendere il raggio di tutela. Il tratto distintivo rispetto all'aggravante comune prevista dall'articolo 61, numero 5), va ravvisato nella proiezione della tutela. Quest'ultima norma presuppone, come si è detto, l'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, restituendo, con riferimento alla "persona", l'immagine di una situazione dinamica: evoca, cioè, una peculiare modalità dell'azione offensiva che ritrae vantaggio dalla condizione in cui versa la vittima. L'aggravante dell'articolo 61, numero 5-bis), estende, invece, la tutela verso una dimensione di tipo "statico": si punisce di più non già perché si profitta della minorata difesa, ma in considerazione - semplicemente - delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto passivo, anche dipendenti dall'età, tenuto conto del tipo di reato commesso. Così, l'introduzione nel domicilio di una persona in età avanzata approfondisce la lesione, senza che occorra provare l'estremo dell'approfittamento che, nella specie, potrebbe mancare. Il riferimento, di natura limitativa e "relativizzante" al tipo di reato, serve, peraltro, ad evitare un eccessivo irrigidimento della tutela della vittima; non avrebbe infatti alcun senso garantirla rispetto ad azioni criminose in cui la condizione di minore capacità difensiva della vittima non sortisce alcun pratico effetto".

L'articolo in questione non ha poi trovato collocazione nell'ambito della legge legge 26 marzo 2001 n. 128 ("*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*"), approvata dal Parlamento in esito all'esame del disegno di legge suddetto.

Articolo 2

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice

penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

L'**articolo 2** del disegno di legge in esame modifica la circostanza aggravante di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104², ampliando la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili.

Il suddetto art. 36, comma 1, attualmente prevede che qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i seguenti reati:

- atti osceni *ex art. 527 c.p.*;
- rapina *ex art. 628 c.p.*;
- delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del Libro II c.p. (tale Titolo racchiude i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, i delitti contro l'onore, nonché i delitti contro la libertà individuale);
- reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante "*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*".

Per completezza, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 36, per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulta iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

L'art. 2 del disegno di legge in esame:

- estende l'ambito di applicazione dell'aggravante in esame anche a tutti gli altri delitti non colposi di cui al Titolo XIII del Libro II c.p., ossia a tutti i delitti contro il patrimonio;
- conseguentemente, elimina il riferimento specifico al reato di cui all'art. 628 c.p. (in quanto tale articolo è appunto inserito nell'ambito del suddetto Titolo XIII);

² "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

- sostituisce il riferimento alla "persona handicappata" con "persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale".

Si segnala che tale ultima sostituzione terminologica comporterebbe una discrasia tra l'art. 36, comma 1, come novellato dal disegno di legge in esame e tutto il resto della legge 104/1992, che non solo fa costantemente uso dell'espressione "persona handicappata", ma è addirittura intitolata "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

Tale discrasia sarebbe ancora più evidente, considerato che lo stesso comma 2 dell'art. 36, che non viene modificato dal disegno di legge in esame, utilizza il termine "persona handicappata".

Si noti, infine, che la definizione di persona handicappata fornita dall'art. 3, comma 1, della legge 104/1992 è più articolata della locuzione che si vorrebbe inserire nel suo art. 36, comma 1, in quanto recita come segue: "*È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*".

Articolo 3

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente

all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. *2.* I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».

L'**articolo 3** riscrive l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992³; attraverso la riformulazione sono introdotti nuovi requisiti - per lo più maggiormente stringenti - per l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano (cosiddetto acquisto *jure matrimonii*). Si veda il testo a fronte fra la normativa vigente e l'articolo in esame nella seconda parte del presente *dossier*.

In sede di relazione illustrativa il Governo chiarisce che la *ratio* della modifica è quella di contrastare il fenomeno dei «matrimoni di comodo», che “*da un lato foraggiano l'attività criminale e dall'altro possono risolversi in un danno per persone in cerca di un affetto*”.

Si ricorda che, in base all'articolo 117, comma secondo, Cost. lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in tema di: condizione giuridica dei cittadini stranieri (lett. *a*)); immigrazione (lett. *b*)); cittadinanza (lett. *i*)).

La stessa Costituzione, all'articolo 10, comma secondo, stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

In base al nuovo testo dell'articolo 5, l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano può avvenire, alternativamente:

- a) quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risiede legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica;
- b) dopo tre anni dalla data del matrimonio, se il coniuge straniero o apolide sia residente all'estero.

³ *Nuove norme sulla cittadinanza.*

I tratti innovativi della nuova disciplina sono appresso evidenziati.

In ogni caso è necessario che, al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Si ricorda che la separazione può essere disposta dal giudice o consensuale (art. 150 c.c.). La separazione consensuale, peraltro, "non ha effetto senza l'omologazione del giudice" (art. 158 c.c.).

Anche il testo vigente prevede in realtà la condizione suddetta (ossia la costanza del regime matrimoniale), senza tuttavia precisare che essa debba ricorrere al tempo dell'adozione del provvedimento.

Quanto all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide residente in Italia, la disciplina proposta è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come nel testo vigente; si chiarisce che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio, mentre nel testo vigente tale aspetto appare rimesso alla sede interpretativa.

Rispetto poi all'acquisto della cittadinanza nel termine di tre anni successivi al matrimonio, il testo proposto precisa che detto termine triennale vale per il coniuge straniero o apolide "se residente all'estero"; tale precisazione, nel testo vigente, non compare.

Il nuovo testo dell'articolo 5, al comma 2, stabilisce che i termini innanzi illustrati sono dimezzati in presenza di figli nati "dai coniugi".

Il comma sembra doversi interpretare nel senso che la presenza di figli, indipendentemente dal tempo della nascita, determini il dimezzamento dei termini, *quantunque la formulazione appaia perfettibile, sul punto*.

<p>Riepilogando, in base alla novella la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia raddoppia in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e quadruplica in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).</p>

Quanto all'impatto reale della nuova disciplina sul numero delle cittadinanze *jure matrimonii*, la relazione tecnica afferma che i casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 ipotizzabili annualmente in forza del sopravvenire della nuova disciplina, con conseguente riduzione di oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che nel corso della XV legislatura sono stati esaminati dalla Camera diversi disegni di legge in materia di cittadinanza, tra i quali uno d'iniziativa governativa (A.C. n. 1607, esaminato dalla I Commissione di quel ramo congiuntamente a A.C. n. 24 e abbinati).

Alcuni di quei ddl intervenivano in senso restrittivo sull'acquisto della cittadinanza *jure matrimonii*, con formulazioni analoghe a quella dell'articolo in esame e al medesimo fine di contrastare i cd. matrimoni di comodo (v. in particolare l'art. 3 del succitato ddl governativo n. 1607, ma anche A.C. n. 1529 e A.C. n. 1570).

Articolo 4

(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

1. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente: «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;
- b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la

sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Secondo la relazione, con gli artt. 4 e ss. del disegno di legge in esame si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta "illegalità diffusa", intervenendo su fattispecie considerate minori, ma che incidono notevolmente non tanto sulla vivibilità dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, l'**articolo 4** apporta modifiche all'art. 635 c.p., che prevede il reato di danneggiamento.

Esso ripropone l'art. 4 dell'A.C. n. 3278 della XV legislatura (recante "*Disposizioni in materia di sicurezza urbana*"), presentato dal ministro dell'interno Amato alla Camera dei deputati in data 30 novembre 2007. Tale disegno è stato assegnato il 18 dicembre 2007 in sede referente alle commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia), che non ne hanno però iniziato l'esame.

Attualmente, l'art. 635 c.p. prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;

3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;

4. sopra opere destinate all'irrigazione;

5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-*bis*. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'art. 4 del disegno di legge in esame prevede due modifiche all'art. 635 c.p..

In primo luogo, esso, con l'inserimento al secondo comma di un nuovo numero 3-*bis*), estende l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su "immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale".

L'espressione "immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale" non sembra identificabile in uno specifico riferimento normativo. Infatti con il termine risanamento ambientale, molto ricorrente nella normativa vigente, si fa riferimento ad interventi di bonifica che possono interessare il territorio o anche l'ambito urbano rispetto a determinati fattori inquinanti di varia natura (dai rifiuti, al materiale radioattivo, al rumore). Il risanamento edilizio attiene invece a quegli interventi volti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Si segnala, peraltro che, sia per il risanamento ambientale che per quello edilizio vi è una vasta normativa di livello regionale e locale e che, conseguentemente la "sottoposizione" a tali vincoli deve essere valutata anche con riferimento ad essa. *Appare opportuno valutare se l'espressione consenta una sufficiente individuazione della fattispecie penale, ai fini dell'estensione della prevista aggravante (cfr., per il ricorso alla medesima locuzione, l'art. 5).*

L'articolo in esame, inoltre, prevede l'introduzione, dopo il secondo, di un nuovo comma, ai sensi del quale in tutti i casi di danneggiamento aggravato, la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 5

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

1. All'articolo 639, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

L'**articolo 5** del disegno di legge in esame modifica l'art. 639 c.p., che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

L'articolo in esame ripropone l'art. 5 dell'A.C. n. 3278 della XV legislatura (recante "*Disposizioni in materia di sicurezza urbana*"), presentato dal ministro dell'interno Amato alla Camera dei deputati in data 30 novembre 2007. Tale disegno è stato assegnato il 18 dicembre 2007 in sede referente alle commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia), che non ne hanno però iniziato l'esame.

Disposizioni analoghe erano altresì previste dai seguenti disegni di legge della XV legislatura: A.S. 856 (Valditara), A.S. 902 (Caruso), A.C. 369 (Jannone), A.C. 465 (Pezzella), A.C. 429 (D'Agrò e altri), A.C. 1315 (Brugger e altri), A.C. 1357 (Sgobio), A.C. 1897 (De Corato e altri).

Attualmente, l'art. 639 c.p. prevede che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635 c.p. (relativo al reato di danneggiamento), deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio.

L'art. 5 del disegno di legge in esame estende l'aggravante dell'art. 639, secondo comma, c.p. anche al caso in cui il fatto sia commesso

- su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale (analogamente a quanto previsto dall'art. 4 del disegno di legge in esame, con riferimento al reato di danneggiamento *ex art. 635 c.p.*) o

- su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano.

Come già detto con riferimento all'art. 4 del disegno di legge in esame, l'espressione "immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale" non

sembra identificabile in uno specifico riferimento normativo. Infatti con il termine risanamento ambientale, molto ricorrente nella normativa vigente, si fa riferimento ad interventi di bonifica che possono interessare il territorio o anche l'ambito urbano rispetto a determinati fattori inquinanti di varia natura (dai rifiuti, al materiale radioattivo, al rumore). Il risanamento edilizio attiene invece a quegli interventi volti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Si segnala, peraltro che, sia per il risanamento ambientale che per quello edilizio vi è una vasta normativa di livello regionale e locale e che, conseguentemente la "sottoposizione" a tali vincoli deve essere valutata anche con riferimento ad essa. *Appare opportuno valutare se l'espressione consenta una sufficiente individuazione della fattispecie penale, ai fini dell'estensione della prevista aggravante (cfr., per il ricorso alla medesima locuzione, l'art. 4).*

Secondo la relazione, in questo caso la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio sarebbe già prevista nel sistema, in quanto si tratta di un reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274⁴.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 35 del suddetto decreto legislativo prevede che il giudice di pace dichiara con sentenza estinto il reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice di pace può pronunciare tale sentenza solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Egli può inoltre disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti suddetti e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

In caso contrario, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento

⁴ "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".

Si ricorda inoltre che il giudice di pace, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può applicare, in alternativa alla permanenza domiciliare, la pena del lavoro di pubblica utilità.

Brevi cenni di diritto comparato in materia di danneggiamento e deturpamento

In **Francia**, la materia della distruzione, del danneggiamento e del deterioramento di beni è disciplinata, in generale, dal Libro III, Titolo II, Capo II del codice penale.

In particolare, l'art. 322-1 prevede due diverse fattispecie:

comma 1: la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di un bene altrui è punito con la reclusione per due anni e con euro 30.000 d'ammenda, salvo che ne sia derivato solo un danno di lieve entità;

comma 2: il fatto di tracciare delle iscrizioni, dei segni o dei disegni, senza precedente autorizzazione, sulle facciate, sui veicoli, sulle vie pubbliche o gli immobili urbani è punito con euro 3750 d'ammenda e con la condanna allo svolgimento di un lavoro d'interesse generale quando non ne sia derivato che un danno di lieve entità.

Gli artt. 322-2 e 322-3 prevedono aggravanti alle fattispecie di cui all'art. 322-1.

In particolare, l'art. 322-2 prevede che per l'infrazione di cui all'art. 322-1, comma 2, l'ammenda è aumentata a euro 7500, qualora la condotta abbia avuto ad oggetto alcune categorie di beni culturali.

In **Spagna**, l'art. 321 del codice penale prevede che chiunque distrugga o alteri gravemente edifici vincolati per il loro particolare interesse storico, artistico, culturale o monumentale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, una multa da dodici a ventiquattro mesi (è adottato un sistema di conversione giorni-multa, ai sensi dell'art. 50 dello stesso codice penale) e, in tutti i casi, l'interdizione dalla professione o dagli uffici per un tempo da uno a cinque anni. Con provvedimento motivato, il giudice può ordinare la ricostruzione o la restaurazione dell'opera, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni subiti da terzi di buona fede.

Ai sensi dell'art. 323, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da dodici a 24 mesi chiunque causi danni ad archivi, musei, biblioteche e altre analoghe istituzioni, o a beni di interesse storico, artistico, scientifico, culturale o monumentale, così come in giacimenti archeologici. Il giudice, con provvedimento motivato, può disporre, nei confronti dell'autore del danneggiamento, l'adozione di misure volte a restaurare, nei limiti del possibile, il bene danneggiato.

L'art. 324 prevede una multa da tre a diciotto mesi nel caso in cui la condotta di cui al precedente art. 323 sia frutto di colpa grave ed abbia causato danni superiori a 400 euro.

L'art. 263 prevede poi una multa da sei a ventiquattro mesi, in base alla condizione economica della vittima ed alla entità del danno, a carico di colui che causi danni eccedenti i 400 euro alla proprietà altrui, in casi non sanzionati da altre norme del codice penale.

Oltre alle norme del codice penale in materia di danneggiamento in generale, sanzioni specifiche per l'imbrattamento ed il deturpamento sono disposte dai singoli Comuni. Si ricorda ad esempio la *Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio publico de Barcelona*, mediante la quale la città catalana ha disposto, ad esempio, sanzioni pecuniarie fino a euro 3000 a carico di chi realizzi graffiti e segni analoghi su beni pubblici (sono previste sanzioni anche nel caso di affissioni di cartelloni pubblicitari e simili in luoghi ad essi non destinati).

Nel **Regno Unito**, la principale legge in materia di danneggiamento è il *Criminal Damage Act* del 1971. Disposizioni specifiche in materia di deturpamento o imbrattamento si rinvencono in una pluralità di leggi quali i *Metropolitan Police Act* del 1839, *London County Council (General Powers) Act* del 1954, *Highways Act* del 1980, *Town and Country Planning Act* del 1990⁵.

L'*Anti-social Behaviour Act* del 2003 (come modificato dal *Clean Neighbourhoods and Environment Act* del 2005) ha introdotto, agli artt. 43 e ss., delle *penalty notices* per condotte antisociali quali la realizzazione di graffiti, l'affissione non autorizzata di poster, ecc. Per tali condotte (come descritte nelle leggi elencate nel paragrafo precedente), le autorità locali possono dunque emanare un provvedimento che consente all'autore della condotta di sottrarsi al relativo procedimento penale pagando la sanzione indicata nel provvedimento stesso.

L'*Anti-social Behaviour Act* prevede inoltre la possibilità per le autorità locali di imporre ad ogni soggetto che sia responsabile per una superficie deturpata da graffiti (inteso come proprietario o possessore a vario titolo del luogo in cui si trova la superficie suddetta) la rimozione dei graffiti stessi entro un determinato periodo di tempo. In caso di mancata ottemperanza a tale ordine, l'autorità amministrativa può procedere direttamente alla pulizia della superficie *de qua* recuperando le relative spese dal destinatario del provvedimento.

Infine, in **Germania** la materia del danneggiamento e della distruzione di beni è disciplinata dagli artt. 303 e 304 del codice penale federale.

L'art. 303, comma 1, prevede la reclusione fino a due anni, o un'ammenda, per il danneggiamento o la distruzione della proprietà altrui. Il comma 2 di tale articolo applica le medesime pene al soggetto che, senza autorizzazione, determini cambiamenti considerevoli e definitivi all'aspetto esteriore di un bene altrui.

L'art. 304 prevede invece la reclusione fino a tre anni, o un'ammenda, per chi danneggia o distrugge oggetti di particolare interesse pubblico (oggetti religiosi, monumenti, oggetti d'arte, ecc.). La medesima pena è prevista, dal comma 2, per colui che, senza autorizzazione, determini cambiamenti considerevoli e definitivi all'aspetto esteriore di uno dei suddetti beni.

⁵ Il *Crime and Disorder Act* del 1998 prevede che, in alcuni casi di reati commessi da minori, il giudice possa emanare un "*reparation order*", ossia un provvedimento che impone al minore di realizzare le attività indicate nel provvedimento stesso, a favore di un soggetto specifico ovvero della comunità nel suo complesso, al fine di porre rimedio alle conseguenze della propria condotta.

Articolo 6

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si

è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

L'**articolo 6** del disegno di legge in esame modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato, con l'intento di aggravare la pena applicabile al correo maggiorenne.

Secondo la relazione, infatti, solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni potrebbe realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni.

L'articolo in esame ripropone l'art. 2 dell'A.C. n. 3278 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di criminalità diffusa*", presentato dal ministro dell'interno Amato alla Camera dei deputati in data 30 novembre 2007. Tale disegno era stato assegnato il 18 dicembre 2007 in sede referente alle commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia), che non ne avevano però iniziato l'esame.

Attualmente, l'art. 112 c.p. prevede che la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti;

2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3. per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di

deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile

L'art. 6 del disegno di legge in esame modifica l'art. 112, prevedendo l'applicabilità dell'aggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica (e dunque non solo nei confronti di chi li determini a commettere il reato o se ne sia avvalso, come è ora previsto).

Secondo la relazione, si intende responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti. Sarà il giudice, nell'applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell'induzione.

Articolo 7

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o

della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'**articolo 7** prevede nuovi poteri dei sindaci e dei prefetti in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico.

Si segnala che le innovazioni appresso illustrate erano presenti anche del ddl n. C. 3278 della passata legislatura, presentato alla Camera dal Governo *pro tempore* (cd. 'pacchetto Amato', art. 6).

Tali poteri sono configurati dal **comma 1** quale reazione alle seguenti tipologie di occupazione illecita:

- l'occupazione che integri il reato di "Invasione di terreni o edifici", di cui all'articolo 633 c.p.;
- l'occupazione che integri l'illecito amministrativo di "Occupazione della sede stradale", di cui all'articolo 20 del d. lgs. 285/1992.

Si ricorda che commette il reato di cui all'articolo 633 c.p. chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

La disciplina limitativa dettata dall'articolo 20 del Codice della strada riguarda l'occupazione delle strade, delle fasce di rispetto, dei marciapiedi.

I nuovi poteri consistono in ciò: che il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane - o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo - possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Se si tratta di occupazione a fine di commercio, poi, alla prescrizione di cui sopra si accompagna la chiusura dell'esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

L'*incipit* del **comma 1** fa espressamente salvi i diversi provvedimenti adottabili dall'autorità per motivi di ordine pubblico.

Un potere prefettizio di emanare ordinanze d'urgenza per la tutela dell'ordine pubblico è previsto, ad esempio, dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931).

Il **comma 2** prevede che i nuovi poteri di ripristino autoritativo siano utilizzabili anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Si ricorda che obblighi come quelli cui fa riferimento il comma in esame sono previsti solitamente nei regolamenti comunali di polizia urbana.

Nell'impossibilità di offrire un quadro esaustivo, un esempio di imposizione di siffatti obblighi può essere dato dall'articolo 10 del regolamento di polizia urbana della città di Venezia, che così dispone: "E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti, i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità."

Il **comma 3** prevede, qualora si tratti di occupazione abusiva a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio.

Tale modifica è volta, secondo la relazione, ad assicurare l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, ai sensi della quale «i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della

denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli».

In sostanza, oltre che con l'ordine di ripristino e con le correlate conseguenze di carattere economico, gli esercenti che commettano occupazione illecita di suolo pubblico sono "sanzionati", in base al comma in esame, anche con una segnalazione obbligatoria alla Guardia di finanza, per i profili di competenza di quest'ultima.

Articolo 8

(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 600-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. – (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-*bis*. – (*Pene accessorie*). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) l'articolo 671 è abrogato.

L'**articolo 8** del disegno di legge in esame delinea il delitto di "*Impiego di minori nell'accattonaggio*", introducendo tra i delitti contro la personalità individuale l'art. 600-*octies* c.p., che prevede la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi:

1) si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero

2) permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, ovvero

3) permette che altri se ne avvalga per mendicare.

L'articolo in esame ripropone l'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) dell'A.C. n. 3278 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di criminalità diffusa*", presentato dal ministro dell'interno Amato alla Camera dei deputati in data 30 novembre 2007. Tale disegno era stato assegnato il 18 dicembre 2007 in sede referente alle commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia), che non ne avevano però iniziato l'esame.

Il nuovo delitto ricalca l'omonima contravvenzione, attualmente prevista dall'art. 671 c.p., che prevede l'arresto da tre mesi a un anno per chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o

vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare.

Il delitto, tuttavia, sembrerebbe avere un ambito di applicazione più ampio della contravvenzione, in quanto la prima delle condotte che lo integrano - l'avvalersi per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile - prescinderebbe dal fatto che tale persona sia sottoposta all'autorità del soggetto attivo o affidata alla sua custodia o vigilanza. Tale elemento permane invece con riferimento alle altre due condotte (il permettere che tale persona mendichi ovvero che altri se ne avvalga per mendicare).

In merito alla contravvenzione di cui all'art. 671 c.p., la giurisprudenza ha affermato che *"La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 671 c.p., che punisce l'impiego di minori nell'accattonaggio da parte di chi su di essi ha autorità, custodia o vigilanza, rappresenta un "minus" rispetto alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p., che punisce, fra l'altro, i maltrattamenti verso i fanciulli, e può eventualmente con essa concorrere ... È ravvisabile il più grave reato di cui all'art. 572 c.p., e non quello di impiego di minori nell'accattonaggio, previsto dall'art. 671 c.p., allorché l'accattonaggio risulti l'espressione di una più complessa condizione riservata al minore e caratterizzata da mancanza di affettività familiare, da sofferenze fisiche e psicologiche, da mortificazioni di ogni genere"* (Cass. pen, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419, in Guida al diritto 2007, 10 63); *"L'impiego dei minori nell'accattonaggio, previsto come reato dall'art. 671 c.p., può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora questi sia già in età di recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui trattavasi di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi dell'attività in cui egli viene comunque coinvolto e, d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicizia. La presenza della prima di dette condizioni vale a distinguere il reato in questione da quello già previsto dall'ora abrogato art. 670 comma 2 c.p."* (Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 197, in Cass. pen. 2004, 112); *"Premesso che la "ratio" delle incriminazioni di cui all'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio) è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, deve ritenersi che pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza. (Nella fattispecie, - accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante - la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicizia mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietà)"* (Cass. pen., sez. I, 13 novembre 1997, n. 2597, in Cass. pen. 1999, 858).

Si ricorda inoltre che, con ordinanza n. 408 del 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il giudice *a quo* aveva sostenuto la mancanza di proporzionalità della pena prevista dall'art. 671 c.p. rispetto al disvalore del fatto commesso, nonché l'irragionevolezza delle medesima disposizione in raffronto con l'ipotesi di reato di cui all'art. 726 c.p. (Atti contrari alla

pubblica decenza). La Corte ha rilevato l'evidente diversità delle condotte indicate quali *tertia comparationis*, in quanto le relative disposizioni sono poste a salvaguardia di beni giuridici distinti.

Conseguentemente all'introduzione del delitto, il disegno di legge in esame prevede l'abrogazione della contravvenzione di cui all'art. 671 c.p..

Si ricorda peraltro che l'art. 671 c.p., al contrario del nuovo art. 600-*octies*, contiene anche un secondo comma, ai sensi del quale qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

Al contrario, il disegno di legge in esame oltre ad introdurre l'art. 600-*octies* c.p., prevede anche l'introduzione del nuovo art. 602-*bis* c.p. che dispone l'applicazione di una pena accessoria (rispettivamente, perdita della potestà del genitore o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli artt. 600 c.p. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 c.p. (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*) siano commessi dal genitore o dal tutore.

Articolo 9

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - *(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio

dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l'espulsione dello straniero.».

L'**articolo 9**, al **comma 1**, inserisce nel testo unico sull'immigrazione⁶ una nuova disposizione incriminatrice: si tratta dell'articolo 12-*bis*, che prevede il reato di "Ingresso illegale nel territorio dello Stato" (così la rubrica).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 117, co. secondo, lett. l) della Costituzione, lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nel settore dell'ordinamento penale.

Si segnala inoltre che, in una recente pronuncia, la Corte costituzionale ha rilevato, con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, che "il quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa" (sentenza n. 22 del 2007).

Per una ricognizione delle principali norme penali del testo unico sull'immigrazione v. più avanti nel testo.

Commette il nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* lo straniero che faccia ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico.

Pertanto, la **condotta tipica** è il "fare ingresso" in maniera illegale nel territorio dello Stato.

⁶ D. lgs. 286/1998.

Sembra rimanere al di fuori dell'ambito penalmente rilevante, ai sensi della norma in esame, la diversa condotta consistente nel "soggiornare" illegalmente nel territorio dello Stato.

Per comprendere quali specifici comportamenti ricadano nella sfera applicativa della norma incriminatrice occorre richiamare la disciplina degli ingressi degli stranieri, quale delineata dal testo unico sull'immigrazione.

L'ingresso nel territorio italiano – che deve avvenire esclusivamente attraverso i valichi di frontiera, salvi casi di forza maggiore – è consentito ai cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea in possesso di:

1. passaporto valido (o documento equipollente);
2. visto d'ingresso (salvi i casi di esclusione).

Il Ministero degli affari esteri definisce le diverse tipologie dei visti d'ingresso e le modalità di concessione.

Non sempre è necessario il visto d'ingresso: spetta al Ministero degli affari esteri redigere l'elenco dei Paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di specifici accordi internazionali (art. 4, comma 6, T.U.).

Nella competenza del Ministero degli esteri rientra anche la procedura di concessione dei visti: le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane localizzate nello Stato di origine o di residenza sono competenti alla ricezione delle richieste, al rilascio o al diniego del visto d'ingresso.

Il rilascio del visto di ingresso è subordinato alla presenza di una serie di condizioni: lo straniero deve avere prove idonee a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata di soggiorno. L'entità di tali mezzi sono determinati dal Ministro dell'interno (art. 4, comma 3, T.U.).

La documentazione attestante il possesso di tali requisiti può essere richiesta nuovamente al momento dell'ingresso in Italia, anche se in possesso del visto.

Per quanto riguarda l'immigrazione per lavoro, l'ingresso degli stranieri è limitato e determinato secondo quote annuali; pertanto, le autorità diplomatiche rilasciano i visti di ingresso entro tali quote (art. 3, comma 4, T.U.) e secondo le modalità definite dal testo unico (artt. 21 e seguenti).

Il testo unico prevede anche la possibilità di rilasciare visti per soggiorni di breve durata validi per non più di novanta giorni (art. 4, co. 4).

Sempre per soggiorni non superiore ai tre mesi i visti rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati, emessi in virtù di specifici accordi, sono equiparati a quelli rilasciati dalle autorità italiane (art. 4, co. 2, T.U.).

Inoltre, il testo unico individua alcune condizioni ostative al rilascio del visto: oltre coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra (mezzi di sussistenza e documenti che confermano lo scopo del soggiorno), non sono ammessi gli stranieri che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico sia da parte dell'Italia, sia di uno degli Paesi dell'area Schengen (art. 4, comma 3, T.U.).

Non possono altresì fare ingresso in Italia (art. 4, commi 3 e 6, T.U.):

- gli stranieri espulsi (a meno che non abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, pari di norma a dieci anni);
- gli stranieri da espellere;
- gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali;
- gli stranieri condannati per reati legati all'immigrazione clandestina e per altri gravi reati.

In base a quanto precede, poiché come sopra cennato la norma in esame considera penalmente rilevante il solo “ingresso” illegale, rientrano tra le condotte incriminate:

1. entrare senza passaporto o documento equivalente;
2. entrare senza visto, nei casi in cui sia richiesto;
3. entrare senza passare per i valichi di frontiera (salvi casi di forza maggiore).

Come detto, appaiono invece privi di rilevanza penale, in base alla disposizione in esame, i comportamenti che integrano un mero “soggiorno irregolare” sul territorio nazionale (cfr. art. 1 c.p. e art. 14 ‘preleggi’; v. più avanti per una ricognizione delle norme penali del t.u. che incriminano alcune specifiche forme di soggiorno).

I documenti che, in base al testo unico, legittimano la permanenza dello straniero nel territorio italiano sono il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno (art. 5, T.U.) e la carta di soggiorno a tempo indeterminato per gli stranieri stabilizzati (art. 9, T.U.).

Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso (art. 5, comma 2).

Si ricorda che la L. 189/2002 ha apportato modifiche di rilievo alla disciplina del permesso di soggiorno, principalmente volte a collegare in modo stretto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla stipula del relativo contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore immigrato.

Tra l'altro, è stato introdotto l'obbligo per gli stranieri che fanno richiesta del permesso di soggiorno (o ne richiedono il rinnovo) di sottoporsi alla rilevazione dei dati fotodattiloscopici (art. 5, comma 2-*bis* e 4-*bis*). Tale obbligo non sussiste per particolari tipologie di permesso di soggiorno.

Nel corso della XV legislatura è stata approvata una disciplina legislativa specifica, posta al di fuori del testo unico, relativa ai soggiorni di breve durata (L. 68/2007⁷).

⁷ *Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*. Si ricorda che la legge fu approvata a seguito di alcuni rilievi formulati dalle autorità comunitarie, le quali avevano

In base a tale nuova disciplina, per l'«ingresso» in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando ricorrono particolari condizioni relative alla durata e ai motivi del soggiorno.

In particolare, ai fini dell'esonero dal permesso, il soggiorno non deve essere superiore a tre mesi e deve essere richiesto per uno dei seguenti motivi:

- visite;
- affari;
- turismo;
- studio.

Inoltre, la nuova disciplina prevede che per i soggiorni di breve durata di cui sopra, la durata per cui è consentito il soggiorno sia quella indicata nel visto di ingresso, se richiesto.

In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, la legge 68/2007 prevede una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero non comunitario, quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi.

Per la dichiarazione sono previste due differenti modalità: nel caso di ingresso da una frontiera esterna all'area Schengen la dichiarazione è resa all'autorità di frontiera; nel caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, la dichiarazione va presentata entro otto giorni al questore della provincia in cui ci si trova.

Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, la norma in esame commina per l'ingresso illegale la **reclusione da sei mesi a quattro anni**.

Nel riquadro seguente sono richiamate le principali disposizioni incriminatrici previste dal testo unico sull'immigrazione in relazione a forme di presenza irregolare sul territorio nazionale, al fine di un inquadramento sistematico del nuovo reato e del suo trattamento sanzionatorio.

Si tratta, come si noterà, di condotte susseguenti ad un precedente provvedimento di espulsione, amministrativo o giudiziale.

Testo unico e reati legati alla presenza di stranieri sul territorio

L'art. 13, comma 13-*bis*, prima parte, stabilisce la pena della **reclusione da uno a quattro anni** per l'indebito reingresso dello straniero già colpito da provvedimento giudiziale di espulsione; è prevista poi la pena della **reclusione da uno a cinque anni** per l'indebito reingresso dello straniero già denunciato per un analogo precedente delitto (art. 13, comma 13-*bis*, seconda parte).

L'art. 14, comma 5-*ter* prevede, per il trattenimento indebito nel territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento, la pena della **reclusione da uno a quattro anni** se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale o per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore o per essere

ritenuto che la disciplina previgente - in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei Paesi terzi - non fosse in linea con la convenzione applicativa dell'accordo di Schengen.

stato il permesso revocato o annullato (primo periodo); dell'**arresto da sei mesi ad un anno** se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo (secondo periodo).

L'art. 14, comma 5-*quater*, prima parte, prevede la pena della **reclusione da uno a cinque anni** per lo straniero, già espulso ai sensi del comma 5-*ter*, primo periodo, che venga trovato, in violazione delle norme vigenti, nel territorio dello Stato, mentre la seconda parte dello stesso comma prevede la pena della **reclusione da uno a quattro anni** se lo straniero che rientra indebitamente nel territorio nazionale sia stato espulso ai sensi del comma 5-*ter*, secondo periodo.

Il testo unico inoltre prevede, all'articolo 12, una serie di reati che riguardano alcune condotte di agevolazione dell'ingresso o della permanenza illegale nel territorio.

Dal trattamento sanzionatorio previsto dalla norma in esame si desume:

- quanto alla natura dell'illecito penale, che la condotta è configurata come delitto;
- quanto alla conseguenze di carattere procedurale, che l'indiziato per tale reato può, ove ne ricorrano le condizioni, essere sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (sul punto v. anche *infra*).

Si ricorda che, in aggiunta agli altri requisiti previsti in genere per l'applicazione di misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza, pericolo riconnesso allo stato di libertà), il codice di procedura penale consente l'applicazione di misure coercitive quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni; la custodia cautelare in carcere può essere però disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 280).

Ulteriori **aspetti di carattere procedurale** sono precisati dal **comma 2** dell'articolo in esame, in base al quale, per il reato *de quo*:

- a. è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
- b. si procede con il rito direttissimo.

Quanto alla misura pre-cautelare, sembra debba ritenersi – *seppure in assenza di precisazioni testuali sul punto* - che il comma si riferisca all'arresto in flagranza di reato (v. anche, in questo senso, la relazione tecnica).

Si ricorda che la disciplina dell'arresto in flagranza di reato è recata dall'articolo 380 c.p.p.. La regola generale, posta dal comma 1, è che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Peraltro, lo stesso art. 380, al comma 2, enumera una serie di specifiche, gravi fattispecie di reato per le quali è del pari previsto l'arresto in flagranza.

In base al successivo art. 382, è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato chiunque è autorizzato a procedere all'arresto, quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio (art. 383).

Nel testo unico sull'immigrazione vi sono, per vero, dei casi di arresto obbligatorio anche "fuori flagranza", ma caratterizzati da esplicita previsione normativa (v. art. 13, co. 13-ter).

Il rito direttissimo è un procedimento penale speciale - collegato all'arresto in flagranza di reato - previsto e disciplinato dagli artt. 449 e ss. del c.p.p.. Si caratterizza per il fatto che il giudice, normalmente, decide contestualmente sulla convalida e sul merito dell'accusa entro 48 ore dall'arresto, su impulso del pubblico ministero.

Arresto obbligatorio dello straniero e Corte costituzionale

Si ricorda che la Corte costituzionale, chiamata in passato a pronunciare su una fattispecie di arresto obbligatorio di cittadini stranieri, ebbe a dichiararne l'illegittimità costituzionale (**sent. 223/2004**). Il meccanismo normativo sul quale si è soffermata la Corte era delineato dall'art. 14, co. 5-*quinquies* del testo unico sull'immigrazione (come modificato dalla L. 189/2002), che prevedeva il binomio "arresto obbligatorio – giudizio direttissimo" in riferimento a un reato contravvenzionale (consistente nel trattenersi senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore). La Corte, quale vizio centrale della previsione di arresto obbligatorio, sottolineò come il reato per cui era previsto l'arresto obbligatorio avesse natura contravvenzionale e lo stesso risultasse per di più sanzionato con una pena detentiva di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive (e da qui - come affermavano i giudici *a quibus* - ben si poteva rilevare «un evidente contrasto con l'art. 3 Cost., sia per il maggior rigore della disciplina censurata rispetto a quella prevista per altri reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravità, sia per l'irragionevole equiparazione operata con i gravi delitti elencati nell'art. 380 del codice di procedura penale»).

Tanto premesso, la Corte rilevò principalmente la violazione dell'art. 13 Cost., sotto il profilo della carenza di nesso strumentale fra il procedimento in via d'urgenza - che induce l'autorità di pubblica sicurezza a disporre la limitazione della libertà personale e comunicare il provvedimento all'A.G. - e la possibilità del giudice di adottare misure cautelari.

Il **comma 3** dell'articolo in esame stabilisce che, nel pronunciare la sentenza di condanna, il giudice ordina anche l'**espulsione** dello straniero.

L'espulsione cui fa riferimento la norma in esame *semberebbe* essere quella disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza.

Appare suscettibile di precisazione, al riguardo, se l'espulsione sia da disporre previa concreta valutazione di pericolosità sociale del soggetto (v. infra i riferimenti all'art. 202 c.p. e all'art. 15 del testo unico sull'immigrazione), ovvero il giudice sia sempre tenuto a disporla.

A favore del necessario vaglio in concreto di pericolosità militano: 1. la disciplina generale del codice penale; 2. la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di misure di sicurezza.

Contro, il fatto che la norma in esame – inserita nel testo unico sull'immigrazione - se comparata all'articolo 15 di quello stesso testo unico⁸, mostra i seguenti elementi di differenziazione: a) reca il verbo “ordina”, con valore potenzialmente precettivo, in luogo del “può ordinare” colà previsto; b) non fa riferimento a valutazioni sulla pericolosità sociale, colà espressamente richieste; c) non offre sicuri appigli testuali circa la natura del provvedimento, mentre la rubrica dell'altra disposizione fa riferimento alla “Espulsione a titolo di misura di sicurezza”.

Si ricorda che l'art. 202 c.p. prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato (ma la legge penale può determinare casi nei quali alle persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato).

Ai sensi dell'art. 211 c.p., le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

La giurisprudenza costituzionale ritiene che il necessario vaglio di pericolosità, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza, costituisce un principio generale dell'ordinamento penale, volto a proteggere beni di rilievo costituzionale (sent. 58/1995). In tale ottica, la Corte precisa che ove si dessero ipotesi di presunzione *ex lege* della qualità di persona socialmente pericolosa, queste dovrebbero essere sottoposte, sotto il profilo dell'accertamento della legittimità costituzionale, al vaglio di un rigoroso scrutinio.

L'espulsione degli stranieri a titolo di misura di sicurezza, va ricordato, è oggetto di intervento anche da parte del d.l. 92/2008⁹, già esaminato in sede di conversione dalle competenti Commissioni del Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea (Atto Senato 692).

In particolare, l'articolo 1 del d.l. 92/2008 prevede che l'espulsione dello straniero (ovvero l'allontanamento del cittadino comunitario) sia ordinato, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, a seguito di condanna alla reclusione per un tempo

⁸ Esso così recita: “Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.”

⁹ Il provvedimento reca misure urgenti in materia di sicurezza, e fa parte di un complessivo ‘pacchetto’ di misure varate dal Governo in carica (tra le quali anche il ddl in esame).

non inferiore a due anni (in luogo dei dieci anni previsti, prima della novella, dall'articolo 235 c.p.)

Per ciò che concerne il presupposto oggettivo della misura di sicurezza, in base al combinato disposto del comma in esame e del comma 1 lo straniero potrebbe essere espulso "a partire" da condanne a sei mesi di reclusione.

In base alla disciplina generale dell'espulsione prevista dall'articolo 235 c.p. (come modificato dal d.l. 92/2008) la condanna minima per l'applicazione della misura di sicurezza è invece pari a 2 anni.

Peraltro, sono rinvenibili nell'ordinamento diverse altre norme, in tema di espulsione giudiziale degli stranieri.

Altra disposizione codicistica che prevede l'espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza è l'art. 312 (anch'esso modificato dal d.l. 92/2008), che fa riferimento, quale presupposto dell'espulsione, alle sentenze di condanna per delitti contro la personalità dello Stato.

L'ordinamento inoltre conosce, anche al di fuori del codice penale, altri casi di espulsione giudiziale dello straniero. Quest'ultima in particolare è disposta: quando lo straniero è stato condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380 (casi di arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (casi di arresto facoltativo in flagranza) c.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso, ai sensi del citato art. 15 del testo unico sull'immigrazione; a titolo di sanzione sostituiva della pena, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione; quando lo straniero è stato condannato per uno dei reati in materia di stupefacenti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ai sensi dell'art. 86 dello stesso D.P.R..

Il comma in esame non dispone in maniera espressa circa le conseguenze penali dell'inosservanza del provvedimento giudiziale di espulsione (v. in tema artt. 235 e 312 c.p., nel testo previgente e come riformulati dal citato d.l. 92/2008).

Al riguardo, sembra possa soccorrere la disciplina posta dal comma secondo dell'articolo 235 c.p., come da ultimo modificato, secondo cui lo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Si segnala che anche l'articolo 15 del testo unico sull'immigrazione, che come già ricordato dispone in tema di espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza, non sanziona espressamente l'inosservanza del provvedimento giudiziale.

Articolo 10

(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all'articolo 12-

quinqüies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Gli articoli da 10 a 15 del disegno di legge in esame apportano modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*".

Si ricorda che su tale legge, così come su altre disposizioni relative alle misure di prevenzione, il Governo è intervenuto in via d'urgenza con una serie di modifiche apportate dagli artt. 2, 10, 11 e 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "*Misure urgenti in materia di misure di sicurezza*" (A.S. 692, il c.d. decreto sicurezza), con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti competenti a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione e a compiere le relative indagini.

Si ricorda inoltre che le commissioni riunite 1^a e 2^a, in esito all'esame dell'A.S. 692, hanno approvato alcuni emendamenti che hanno oggetto identico o analogo ad alcune disposizioni del disegno di legge in esame in materia di misure di prevenzione.¹⁰

La necessità di procedere ad una generale riforma del sistema delle misure di prevenzione, caratterizzato da una stratificazione di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo in maniera non sempre lineare è stata avvertita da tutti i Governi che si sono succeduti nel corso delle ultime legislature.

Nel corso della XIII legislatura fu istituita presso il Ministero della giustizia, con D.M. 15 ottobre 1998, una Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto alla criminalità organizzata, presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca. La Commissione presentò un progetto di riforma della disciplina concernente le misure di prevenzione, in prospettiva della emanazione di un testo unico finalizzato al coordinamento e alla razionalizzazione delle numerose disposizioni sulla materia. In riferimento alle misure patrimoniali, il progetto di riforma prevedeva numerose novità, tra le quali si ricordano:

¹⁰ I *dossier* Servizio studi n. 9 del sul testo originario del decreto-legge e n. 14 sulle modifiche approvate in sede referente.

- l'adozione del principio della autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali;

- la previsione, come unico presupposto per l'adozione delle misure, della sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta;

- l'introduzione della possibilità di sospendere, in presenza di motivi gravi ed in attesa della decisione della cassazione sul ricorso del PM, l'efficacia del provvedimento di restituzione dei beni sequestrati emesso dalla Corte d'appello;

- l'adozione di un'autonoma disciplina volta alla tutela dei terzi di buona fede.

Nella XIV legislatura, il Governo presentò alla Camera dei deputati, il 19 ottobre 2004, il disegno di legge recante "*Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali*" (A.C. 5362). Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente l'8 novembre 2004. Ad esso vennero abbinata altre proposte di iniziativa parlamentare (A.C. 3470 (Ascierto ed altri); A.C. 3578 (Lumia ed altri); A.C. 5623 (Pisapia). Il 13 ottobre 2005, la II Commissione deliberò di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento (A.C. 5362-A). L'Aula non ne terminò l'esame.

Per quanto riguarda la XV legislatura, il Governo presentò alla Camera dei deputati il 13 novembre 2007 il disegno di legge recante "*Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato*" (A.C. 3242). Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 20 dicembre 2007. L'esame in Commissione non ha mai avuto inizio.

Si ricorda, inoltre, che nel corso della XV legislatura ha operato presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia una commissione di studio avente, tra gli altri compiti, quello di proporre interventi volti a razionalizzare e semplificare le procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati e sequestrati, istituita con decreto interministeriale del 19 marzo 2007 e nota come Commissione Greco, dal nome del suo presidente.

La legge 31 maggio 1965, n. 575

Tale legge disciplina il ricorso alle misure di prevenzione nella lotta contro la mafia.

Come è noto, il nostro ordinamento, accanto alle misure cautelari e di sicurezza, previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 25 Cost., prevede e disciplina le misure di prevenzione. Queste ultime si differenziano dalle prime in quanto trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e costituiscono applicazione del principio di "prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire" (Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1959).

La legge 575/1965 ha esteso le tradizionali misure preventive di natura personale di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno) agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e, a seguito delle modifiche apportate con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. Rognoni-La Torre), anche agli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili.

La legge n. 575/1965 contiene inoltre le principali disposizioni in materia di misure di prevenzione antimafia di natura patrimoniale. Tali misure sono state introdotte nella suddetta normativa dalla citata legge Rognoni-La Torre, che ha inteso così affiancare alle misure di prevenzione di natura personale strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente, sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell'economia legale. Il nucleo fondamentale della legge Rognoni-La Torre è costituito, pertanto, dall'arricchimento del quadro delle misure di prevenzione, con l'introduzione di misure di natura patrimoniale (il sequestro e la confisca) volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.

L'**articolo 10** del disegno di legge in esame estende l'ambito di applicazione della legge 575/1965.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge, essa attualmente si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'art. 10 del disegno di legge in esame prevede che la legge 575/1965 trovi applicazione anche in relazione:

(1) ai reati di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306¹¹. L'art. 12-*quinquies* prevede il reato di trasferimento fraudolento di valori. In particolare, il suo comma 1 prevede la reclusione da due a sei anni per chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 (*Ricettazione*), 648-*bis* (*Riciclaggio*) e 648-*ter* c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

(2) ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.. Si tratta:
- dei delitti, consumati o tentati, di cui ai seguenti articoli del codice penale: 416, sesto comma, (associazione per delinquere diretta a commettere uno dei

¹¹ "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.); 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*); 601 (*Tratta di persone*), 602 (*Acquisto e alienazione di schiavi*), 416-bis (*Associazione di tipo mafioso*) e 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*);

- dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal art. 416-bis (*Associazioni di tipo mafioso*) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

- dei delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*). In particolare, l'art. 74 del testo unico prevede e sanziona l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- dei delitti previsti dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*). In particolare, l'art. 291-*quater* del testo unico prevede e sanziona l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Secondo la relazione, l'intervento in esame è volto ad imprimere maggiore impulso all'azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l'aggressione ai patrimoni illeciti, colmando un difetto di coordinamento di norme intervenute nel tempo che impedisce all'ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca ai sensi della legge 575/1965.

Si ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del c.d. decreto sicurezza¹², le Commissioni riunite, prima, e l'Assemblea, poi, hanno approvato l'emendamento 10.400, che prevede una riformulazione dell'art. 10 del suddetto decreto. In particolare, il comma 1 lettera a) dell'art. 10 del decreto, come riformulato dall'emendamento 10.400, ha un oggetto analogo a quello dell'articolo del disegno di legge in esame.

Esso prevede infatti che l'art. 1 della legge 575/1965 sia modificato nel senso di estendere l'ambito di applicazione di tale legge ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dal suddetto art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p..

Rispetto all'articolo del disegno di legge in esame, la proposta di modifica del decreto:

- prevede un'estensione minore dell'ambito di applicazione della legge 575/1965, in quanto non fa riferimento anche ai reati di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 306/1992;

¹² V. retro nota 1.

- sembrerebbe essere formulata in maniera più armonica con il testo vigente dell'art. 1 della legge 575/1965, in quanto conserva il riferimento agli "indiziati di uno dei reati", mentre il disegno di legge afferma genericamente che "la presente legge si applica altresì in relazione ai reati".

Articolo 11 *(Confisca di beni di provenienza illecita)*

1. All'articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n.575, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la

legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

L'articolo 11 del disegno di legge in esame interviene sull'art. 2-ter, terzo comma, della legge 575/1965, sostituendone il primo periodo.

Questo attualmente prevede che, con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

L'art. 11 del disegno di legge in esame prevede che il tribunale disponga la confisca dei beni sequestrati

(1) di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e

(2) di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Secondo la relazione, l'intervento è finalizzato ad armonizzare l'oggetto della misura di prevenzione con quello della misura di sicurezza patrimoniale applicata a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306¹³ (c.d. confisca obbligatoria dei valori ingiustificati).

Il suddetto art. 12-sexies, comma 1, prevede infatti la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività

¹³ "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

economica, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416, sesto comma, c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90).

L'elencazione di reati contenuta al primo comma della disposizione è arricchita, ai sensi del secondo comma, dal reato di contrabbando (art. 295, comma 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Si ricorda infatti che l'attuale sistema è caratterizzato dal c.d. "doppio binario" procedimento penale/procedimento di prevenzione che consente di azionare, in via alternativa o cumulativa, i due strumenti della confisca di prevenzione e della confisca intesa come misura di sicurezza.

La relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata prodotta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare¹⁴ sottolinea l'unanime favore rilevato nel corso dei lavori verso il mantenimento e, semmai, il rafforzamento del sistema del doppio binario: "*Le due forme di confisca appena citate, pur presentando un impianto normativo simile, sono sostanzialmente diverse per ambito di operatività; nelle intenzioni del legislatore, infatti, la confisca prevista dalla legge 575 del 1965 è una misura praeter delictum, mentre la confisca allargata, di cui all'art. 12-sexies citato si fonda su una responsabilità penale accertata con una sentenza emanata a*

¹⁴ Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 novembre 2007 e trasmessa alle Presidenze delle Camere il 28 novembre 2007 (Doc. XXIII n. 3).

seguito di procedimento penale. Le misure in questione, risultano oggi molto ravvicinate dalla pratica giudiziaria, per effetto di una sorta di processo di giurisdizionalizzazione subito dalla confisca di prevenzione di cui alla legge 575 del 1965, che ha portato ad uno spostamento del procedimento di prevenzione verso il procedimento penale. La spiegazione della giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione viene solitamente rinvenuta nell'esigenza, il cui onere è di fatto ricaduto sui giudici, di attenuare gli effetti derivanti dalla scarsa chiarezza delle norme, con specifico riferimento alle loro compatibilità con i principi costituzionali. Le differenze concettuali che caratterizzano i rispettivi ambiti operativi della confisca di cui al procedimento di prevenzione e della speciale confisca penale di cui all'art. 12-sexies della legge 356/1992 sono rafforzate dalla totale autonomia dei due procedimenti sancita dal legislatore, che ha così consentito l'assoggettabilità del medesimo bene sia al sequestro penale, sia al sequestro di prevenzione. L'esperienza investigativa e giudiziaria degli ultimi anni consente di affermare che l'approccio operativo sistematico basato sul contestuale impiego degli strumenti penali e di prevenzione ha rappresentato una condizione utile a fornire maggiore incisività all'azione di aggressione dei patrimoni di origine illecita, ed in linea con il disegno normativo vigente. In questo quadro è utile valorizzare strumenti e professionalità, già positivamente dispiegati nelle tradizionali indagini penale, anche nel settore delle indagini finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Altrettanto utile è la possibilità di prevedere i casi in cui, procedendo per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, all'avvio delle indagini preliminari si dia impulso ad indagini patrimoniali ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione. Né, infine, risulta che la cumulabilità delle due misure abbia determinato l'insorgere di situazioni critiche, giacché dai dati forniti dall'Agenzia del Demanio risulta che solo l'1% degli immobili in gestione è soggetto a sequestro penale concorrente. Tuttavia, la sostanziale disomogeneità degli strumenti normativi considerati, richiede un intervento volto a rendere più somiglianti le figure almeno sotto l'aspetto della disciplina accessoria concernente la fase di esecuzione - operata sotto il controllo di norme completamente diverse (il codice di rito penale per la misura dell'art. 12-sexies, il codice di procedura civile per la misura di cui alla legge 575 del 1965)-, ma concernente anche le fasi dell'amministrazione dopo il sequestro della gestione e della destinazione dei beni".

Articolo 12 *(Misure di prevenzione)*

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione».

«Le misure di prevenzione personali e

Così come l'art. 11, anche l'**articolo 12** del disegno di legge in esame modifica l'art. 2-ter della legge 575/1965, aggiungendovi un ultimo comma che consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Attualmente, infatti, alle misure di prevenzione patrimoniale è riconosciuta una natura accessoria rispetto a quelle personali. Il sequestro può dunque essere disposto sia durante *l'iter* applicativo della misura personale che successivamente ma, in ogni caso, prima che ne sia cessata l'esecuzione. La morte del destinatario del provvedimento determina attualmente la riconsegna dei beni sequestrati agli eredi, poiché alla morte consegue la cessazione della pericolosità sociale e quindi il venir meno della misura di prevenzione personale, che trascina con sé anche la misura patrimoniale.

La *ratio* della disposizione in esame è dunque quella di ovviare a tale criticità del sistema, prevedendo che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali e consentendo così all'autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto e dunque anche nei confronti degli eredi cui il bene sia successivamente pervenuto.

La formulazione dell'articolo in esame appare suscettibile di miglioramento, in quanto sembrerebbe configurare la possibilità di applicare al defunto anche le misure personali.

La relazione illustrativa afferma che al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l'intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è

in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.

L'adozione del principio dell'autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali era già prevista nei disegni di legge in materia di misure di prevenzione presentati nelle scorse legislature.

Inoltre, le conclusioni della già ricordata relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata prodotta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare¹⁵ sul punto ritenevano necessario:

1) procedere a modifiche normative nel senso della recisione del nesso di pregiudizialità tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali, al fine di assicurare la possibilità di ricorrere alle misure patrimoniali indipendentemente dalla persistenza delle condizioni personali per la loro applicazione;

2) prevedere, conseguentemente, la possibilità che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento, senza la prevenzione di alcun termine di decadenza dall'azione.

In particolare, la relazione affermava che *"L'indissolubile relazione che la norma fissa tra la pericolosità del soggetto e la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità espone, dunque, i provvedimenti ablatori dei patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso. Appare, pertanto opportuno procedere a modifiche normative nel senso della separazione tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali, al fine di prevenire che provvedimenti modificativi della misura di prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali disposte sui beni di cui è stata accertata la provenienza illecita e che in ragione di tale accertata illecita provenienza sono dotati di una perdurante pericolosità e di un insito potere destabilizzante per l'economia lecita. Questo renderebbe possibile, innanzitutto, che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento. In sintesi, si immagina una sorta di "perdurante illiceità dei beni" strettamente connessa alla formazione degli stessi"*.

Si ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del c.d. decreto sicurezza (A.S. 692), le Commissioni riunite 1^a e 2^a hanno approvato l'emendamento 10.400, che prevede una riformulazione dell'art. 10 del suddetto

¹⁵ Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 novembre 2007 e trasmessa alle Presidenze delle Camere il 28 novembre 2007 (Doc. XXIII n. 3).

decreto¹⁶. In particolare, il comma 1, lettera c), numero 2 dell'art. 10 del decreto, come riformulato dall'emendamento 10.400, ha un oggetto analogo a quello dell'articolo del disegno di legge in esame. Esso prevede che all'art. 2-*bis*, sia inserito un nuovo comma 6-*bis*, in base al quale "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione". L'emendamento 10.400/101, approvato dall'Assemblea, ha previsto che venga poi chiarito che "Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa".

L'emendamento 10.400 prevede poi che all'art. 2-*ter* della legge 575/1965 sia aggiunto, tra gli altri, un comma che prevede che la confisca può essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

¹⁶ V. il dossier del Servizio studi n. 14.

Articolo 13 *(Sequestri)*

1. L'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n.575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*quater*. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:

- a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
- b) sugli immobili e sui mobili registrati,

con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;

c) sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'**articolo 13** del disegno di legge in esame sostituisce l'art. 2-*quater* della legge 575/1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro.

Attualmente è previsto che il sequestro sia eseguito:

- a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
- b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

L'art. 13 del disegno di legge in esame:

- lascia immutate le modalità di esecuzione del sequestro su beni mobili e sui crediti;
- prevede che l'esecuzione del sequestro di beni immobili e mobili registrati richieda, oltre alla trascrizione, anche l'apprensione materiale del bene (con effetti che retroagiscono al momento della trascrizione);
- introduce una disposizione specifica per le aziende. In tal caso, infatti, il sequestro, si eseguirà con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda. Se l'azienda non è iscritta nel registro delle imprese, il sequestro sarà eseguito mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.

Secondo la relazione, l'intervento in questione sarebbe volto a rendere più efficace la disciplina del sequestro dei beni conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione. Lo strumento di prevenzione si coniuga spesso con analoghi strumenti di natura penale sino a creare un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti. Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro presentano, però, notevoli differenze, poiché all'esecuzione del sequestro previsto dalla legge 575/1965 si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. per i beni da sottoporre a confisca penale. L'intervento proposto rappresenterebbe un intervento minimo di armonizzazione del sistema.

In altri termini, il presente intervento costituirebbe un ulteriore passo verso la razionalizzazione del sistema del c.d. doppio binario tra procedimento di prevenzione e procedimento penale (v. scheda relativa all'art. 11 del disegno di legge in esame).

D'altro canto, esso sembrerebbe andare nella direzione segnalata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare che, nel documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali della XIV legislatura, segnalava quanto segue: *"E se nel tempo non fosse intervenuta un'attenta dottrina ed una prudente giurisprudenza ad affermare che, nel procedimento di prevenzione, sui beni registrati sequestrati ai sospetti mafiosi dovesse procedersi, oltre che alle prescritte formalità di trascrizione, anche all'effettiva sottrazione da chi ne abbia possesso e godimento, la formalistica prescrizione dell'art. 2-quater avrebbe finito per lasciare i beni nella disponibilità dei destinatari della misura, perseguendo così l'interesse stesso dei medesimi"*.

Articolo 14 (*Custodia dei beni mobili registrati*)

1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n.575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di

giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-*bis*, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, in quanto compatibili.»

L'**articolo 14** del disegno di legge in esame apporta una modifica all'art. 2-*undecies* della legge 575/1965, che disciplina la destinazione dei beni confiscati.

Secondo la relazione, l'intervento in esame è finalizzato a consentire l'affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. In tal modo si realizza anche una riduzione delle notevoli spese che l'Erario sostiene per la custodia dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro e che, all'esito del procedimento, risultano spesso privi di ogni utilità e di ogni valore commerciale.

Si ricorda che l'art. 2-*undecies*, comma 5, è stato recentemente modificato dall'art. 1, comma 220, della legge finanziaria per il 2007¹⁷. Nel testo previgente, tale norma stabiliva che i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali confiscati fossero versati all'ufficio del registro. La finanziaria per il 2007: (1) ha ampliato l'oggetto della disposizione, affiancando ai proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali confiscati, le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), ossia le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali; (2) ha vincolato le somme così individuate al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo, in ugual misura.

¹⁷ Legge 27 dicembre 2006 n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

L'art. 14 del disegno di legge in esame, invece, introduce, dopo il comma 3, due nuovi commi.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possano essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Ai sensi del nuovo comma 3-*ter*, i beni mobili suddetti, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili. La disposizione cui si fa rinvio stabilisce che *"se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore"*.

I due nuovi commi ricalcano alla lettera l'art. 301-*bis*, commi 1 e 6, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43¹⁸.

Disposizioni di contenuto analogo sono recate altresì dall'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹⁹.

In particolare, il comma 8 del suddetto art. 12 prevede che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati di cui al medesimo articolo (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), *"sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"*.

Il successivo comma 8-*quinqies* prevede invece che *"i beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti"*.

¹⁸ "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

¹⁹ "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni".

In merito all'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di autovetture sequestrate, si veda la circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia dell'11 aprile 2008, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2005, n. 295, recante "*Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*".

Articolo 15

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, all'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

L'**articolo 15** del disegno di legge in esame prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, l'assegnazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene.

Attualmente, l'art. 2-*decies* della legge 575/1965 prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati sia effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore nominato dal tribunale.

Secondo la relazione, la disposizione in esame intende affidare tale compito al prefetto in ragione delle competenze specifiche attribuite dalla legislazione antimafia al Ministero dell'interno e al prefetto.

Articolo 16

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

L'**articolo 16** apporta una modifica testuale all'articolo 1 della legge 1228/1954, che reca "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente."

In base alla legge 1228/1954²⁰ nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza. L'inosservanza di tali obblighi è punita con sanzioni amministrative di tipo pecuniario.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle discipline vigenti in materia.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta della anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

In base all'articolo 54 del TUEL (d. lgs. 267/2000), come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 92/2008²¹, il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende tra l'altro alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.

²⁰ La disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici è posta dal DPR 223/1989.

²¹ *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*. Provvedimento in corso di conversione, all'esame delle Commissioni 1^a e 2^a del Senato (A.S. 692).

Si ricorda, infine, che in base all'articolo 117, comma secondo, lettera i) della Costituzione, lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in materia di "stato civile" e "anagrafi".

Attraverso l'inserimento nell'articolo 1 del comma 1-*bis*, la disposizione in esame subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Tale verifica è da effettuarsi "ai sensi delle vigenti norme sanitarie".

Secondo la relazione tecnica la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, per l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, gli adempimenti previsti in capo agli uffici comunali rientrano nella normale attività di vigilanza ed ispezione che già compete all'amministrazione comunale in materia di gestione del servizio anagrafico.

In materia, una disposizione di riferimento è l'articolo 24 del d. lgs. 378/2001²², che disciplina il certificato di agibilità degli edifici, quale documento che attesta, tra l'altro, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell'immobile. Tale documento viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, su richiesta del soggetto titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività.

Si ricorda anche che, in base all'articolo 222 del R.D. 1265/1934²³, il sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

²² *Disposizioni legislative in materia edilizia.*

²³ *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.*

Articolo 17

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora

la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

L'**articolo 17** introduce una nuova disposizione nel d.l. 144/2005²⁴, finalizzata a “contrastare il fenomeno di riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto *money transfer*, consistente in quei trasferimenti di denaro che sfuggono ai controlli della normativa antiriciclaggio finendo, così, nel circuito del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata” (così la relazione illustrativa). Si veda il testo a fronte nella seconda parte del presente *dossier*.

In particolare, attraverso l'inserimento del comma *5-bis* nell'articolo 7, sono posti alcuni adempimenti a carico del soggetto autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro.

Si segnala che l'articolo 7 novellato reca la rubrica “Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet”. Si valuti l'opportunità di una integrazione.

Innanzitutto, questi dovrà acquisire, anche a mezzo di incaricato, la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione.

In secondo luogo, se il cliente è straniero, dovrà essere acquisita anche copia del relativo titolo di soggiorno. Ove quest'ultimo documento non sia disponibile,

²⁴ *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 31 luglio 2005, n. 155.

bisognerà segnalare il servizio erogato, entro dodici ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del cliente.

Infine, le copie dei documenti acquisite dal prestatore del servizio di *money transfer* dovranno essere da quest'ultimo registrate, conservate e rese disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

La norma in esame prevede, quale trattamento sanzionatorio, la revoca della "autorizzazione" allo svolgimento dell'attività (v. ultimo periodo del comma 5-bis).

Si rileva che la norma sanzionatoria, per il suo tenore e per la sua collocazione testuale, sembra punire solo l'inosservanza dell'obbligo di registrare, conservare e mettere a disposizione la documentazione acquisita.

Si ricorda che l'articolo 7, che qui si intende novellare, è intervenuto per integrare la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e *internet*, introducendo le seguenti innovazioni:

- obbligo di chiedere apposita la licenza al questore per chiunque abbia aperto o intenda aprire un pubblico esercizio, o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (è esentata da tale adempimento l'installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale);
- obbligo di effettuare il monitoraggio delle operazioni dell'utente e l'archiviazione dei relativi dati – anche in deroga alla disciplina del trattamento dei dati personali - nonché di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad *Internet* utilizzando tecnologia senza fili (secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali)²⁵.

Quanto al regime amministrativo dell'attività di *money transfer*, attualmente i soggetti operanti nel settore sono tenuti all'iscrizione in un Elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi, in quanto l'attività costituisce esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria (articolo 3 del decreto

²⁵ Si veda il D.M. 16-08-2005, recante *Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.*

legislativo 25 settembre 1999, n. 374²⁶, come attuato da apposito provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi)²⁷.

Si segnala, al riguardo, un brano della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197²⁸. È stato evidenziato, in materia di *money transfer*, che:

“(..) i complessivi esiti dell'attività eseguita dalla Guardia di finanza hanno consentito di rilevare, in seguito ai numerosissimi casi di abusivismo riscontrati, una insufficiente consapevolezza da parte degli operatori nel settore del *money transfer* della portata della norma che ha reso obbligatoria l'iscrizione degli stessi, sia persone fisiche sia giuridiche, nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria, istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 374/1999 e tenuto dall'UIC.

Inoltre si è rilevata una difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative, in ordine agli obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria di procedere alla corretta identificazione dei soggetti che si presentano per trasferire o ricevere denaro. A questa problematica si è già cercato di sopperire con il decreto ministeriale 143 del 2006 e con il provvedimento esplicativo dell'UIC”.

In particolare, in base all'articolo 17, comma 2, del citato decreto ministeriale 143/2006²⁹, gli agenti in attività finanziaria (tra i quali rientrano, come detto, quanti operano nel settore del *money transfer*) sono soggetti a obblighi di identificazione del cliente e di conservazione dei dati che si riferiscono alle operazioni compiute.

Peraltro, va conclusivamente segnalato che la normativa dettata dal d. lgs. 231/2007³⁰ si applica anche agli “agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374” (art. 11, comma 2).

Tale normativa prevede:

- obblighi di adeguata verifica della clientela;
- obblighi di registrazione;

²⁶ *Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.*

²⁷ *Provvedimento 11 luglio 2002, recante Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374.*

²⁸ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.*

²⁹ *Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.*

³⁰ *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

- obblighi di segnalazione.

Articolo 18

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti

difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;

2) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

L'**articolo 18** reca altre modificazioni al testo unico sull'immigrazione (d. lgs. 286/1998), dopo quelle di cui all'art. 9. Si veda il testo a fronte nella seconda parte del presente *dossier*, che mette a confronto il testo vigente con le modifiche proposte.

Viene innanzitutto modificato il comma *5-bis* dell'articolo 5, che dispone in materia di **permesso di soggiorno per motivi familiari (lettera a)**).

Il testo vigente prevede che, nella valutazione di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza – ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - si tenga conto delle eventuali condanne per alcune tipologie di reato.

Si consideri che la pericolosità dello straniero è valutata con riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, ma anche dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Attraverso la modifica in esame, alle tipologie di reato già contemplate dal testo vigente si aggiungono quelle delineate dall'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p.. Così, ai fini della predetta valutazione di pericolosità, dovranno essere considerate anche eventuali condanne per reati rispetto ai quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Si ricorda che la disciplina del permesso di soggiorno per motivi familiari è posta dall'articolo 30 del testo unico sull'immigrazione. Tale tipo di permesso è rilasciato: allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia; al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

In base all'articolo 4, comma 3 del t.u., lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Si segnala che nel cd. 'pacchetto sicurezza' approvato dal Governo in carica, di cui è parte il provvedimento in esame, vi è anche uno schema di decreto legislativo recante innovazioni di tipo restrittivo in tema di ricongiungimenti familiari (A.G. n. 3, assegnato in sede consultiva alla 1^a Commissione).

L'articolo in esame - alla **lettera b)** - apporta due modifiche testuali all'articolo 14 del testo unico, che dispone in tema di procedure per l'espulsione amministrativa degli stranieri.

In primo luogo (**lettera b), numero 1)**), viene ampliato - mediante la sostituzione del comma 5 dell'art. 14 - il **periodo massimo di trattenimento** dello straniero nelle strutture già denominate CPTA (ora CIE; v. decreto-legge 92/2008, art. 9, attualmente all'esame del Senato - A.S. 692).

Si ricorda che nell'ambito delle predette strutture sono trattenuti gli stranieri per i quali non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo). In tali strutture gli stranieri sono trattenuti anche nelle more del giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

In base al testo vigente, lo straniero può essere trattenuto nel centro, normalmente, per un periodo di complessivi trenta giorni.

Qualora però l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.

Quindi, la permanenza complessiva massima è pari attualmente a sessanta giorni.

Il testo novellato prevede che, normalmente, lo straniero possa essere trattenuto nel centro per sessanta giorni.

La stato di permanenza nella struttura, sempre con provvedimento dal giudice e su richiesta del questore, può subire una prima proroga di sessanta giorni, in caso di difficoltà (non più qualificate come “gravi”) nell’espletamento delle attività prodromiche all’espulsione.

Ancora, decorsi i “secondi” sessanta giorni, possono intervenire ulteriori proroghe, di pari durata e con le medesime modalità, se il soggetto trattenuto ometta di fornire senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione.

In totale, potranno essere disposte proroghe della permanenza-base nella struttura fino a un massimo di 18 mesi di trattenimento complessivo.

La riformulazione introdotta dalla norma in esame non specifica che, pure in caso di proroghe ulteriori disposte per la mancata collaborazione dello straniero alla propria identificazione, il questore esegue l'espulsione o il respingimento anche prima dello spirare del nuovo termine di trattenimento (v. ultimo periodo del comma 5 novellato).

La relazione illustrativa afferma che l’ampliamento del periodo massimo di trattenimento nei centri anticipa, per tale aspetto, il contenuto di una proposta di direttiva europea recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, proposta attualmente “in fase avanzata di definizione”.

In effetti, il Consiglio ha recentemente approvato una proposta di direttiva (cd. ‘direttiva sui rimpatri’) che, per quanto rileva in questa sede, prevede quanto segue:

§ il rimpatrio dei clandestini riguarda tutti i casi di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno stato, con alcune eccezioni per motivi umanitari;

§ l'immigrato illegale cui è stato imposto di lasciare lo stato può avere la libertà di andarsene volontariamente, e gli deve essere concesso il tempo per farlo: la coercizione può essere utilizzata solo se ci sono rischi che il soggetto si dia alla latitanza;

§ la detenzione deve essere ammessa solo se non sia possibile ricorrere ad altri mezzi, e richiede una deliberazione scritta e motivata; deve essere inoltre il più possibile breve, non oltre i sei mesi; è prevista però la possibilità di estendere tale periodo di altri 12 mesi in casi specifici (art. 14, par. 4 e 5);

§ la detenzione si deve svolgere in strutture specifiche.

Successivamente alla presentazione del ddl in esame, la proposta di direttiva ‘sui rimpatri’ è stata esaminata dal Parlamento europeo, che ha approvato il testo, senza emendamenti, in data 18 giugno 2008.

Può essere utile ricordare, sul piano del diritto nazionale, che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi circa la natura giuridica del trattenimento degli stranieri presso i CPTA (ora divenuti CIE).

Secondo la Corte (sent. 105/2001):

“il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall’articolo 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui pure si fa menzione nell’articolo 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell’articolo 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata.

Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.”

Tale inquadramento costituzionale della permanenza nei centri non ha però impedito alla Corte di ritenere “non irragionevole” la scelta di fondo del legislatore, di rimuovere gli impedimenti all’esecuzione del provvedimento di espulsione prevedendo un certo periodo di trattenimento, varcato il quale il trattenimento stesso perde efficacia.

Si consideri peraltro che, quando la Corte rese tale pronuncia, vigeva un testo secondo il quale il periodo di trattenimento poteva giungere nel massimo a venti giorni, prorogabili di ulteriori dieci giorni a richiesta del questore.

Si ricorda che l'articolo 13 della Costituzione, che secondo la Consulta è il parametro da considerare allorché si legifera in tema di trattenimenti nei CPTA/CIE, stabilisce che:

- non sono ammesse forme di detenzione o di diversa restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge;
- in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto;
- la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Si noti, al riguardo, che l'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, ai commi 3 e 4, prevede che il provvedimento di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

Sia la convalida che la proroga del trattenimento sono ricorribili in Cassazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del testo unico (v. art. 111, comma settimo, Cost.).

La **lettera b), numero 2)**, dell'articolo in esame reca una seconda modifica testuale all'articolo 14 del d. lgs. 286/1998. Nel comma *5-quater* viene **inasprita la sanzione penale** prevista per lo straniero che viene trovato nel territorio nazionale dopo essere già stato già espulso coattivamente per non aver ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento. I limiti edittali della pena – si tratta di reclusione - passano dalla “forchetta” 1/5 anni alla “forchetta” 2/6 anni.

Tale modifica va inquadrata nella seguente sequenza procedurale, delineata dall'articolo 14 del testo unico:

1. quando non è possibile trattenere lo straniero irregolare presso un centro di identificazione e di espulsione, ovvero sono trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (comma *5-bis*);

2. lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione del predetto ordine di allontanamento impartito dal questore è punito con pena detentiva ed è destinatario di un nuovo provvedimento di espulsione, questa volta con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (comma *5-ter*);

3. lo straniero già espulso coattivamente in base a quanto precede, se trovato ancora illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con una nuova pena detentiva: si tratta, per l'appunto, della pena inasprita dalla norma in esame (comma 5-*quater*).

Si segnala conclusivamente, quanto agli aspetti di competenza legislativa, che le norme dell'articolo 18 innanzi illustrate appaiono riconducibili alle materie "immigrazione", "condizione giuridica dello straniero" e "ordinamento penale", che appartengono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex art. 117, co. secondo, Cost.*

Articolo 19

(*Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*)

1. All'articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma *2-sexies* del presente articolo»;

b) dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

«2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma

2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8».

2. All'articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole: «nonché quelle di cui al comma *2-quinquies* del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* del medesimo articolo 186».

L'articolo 19 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada, circa i reati di guida in stato di grave ebbrezza, ovvero in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, introducendo la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, quando questo è di proprietà di persona diversa dal guidatore.

Il comma 1, lettera a) sostituisce l'articolo 186, comma 2-*bis* del decreto legislativo 285/1992³¹; il medesimo articolo 186 è oggetto di modificazioni da parte dell'articolo 4, del decreto-legge 92/2008³², in corso di conversione alle Camere, che: eleva la pena dell'arresto; dispone la confisca del veicolo e punisce con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Il testo a fronte dell'articolo 186 è riportato nella seconda parte del presente *dossier*.

Il comma 2-*bis*, relativo alla fattispecie dell'incidente stradale provocato dal conducente in grave stato di ebbrezza, è modificato per coordinarlo con la nuova previsione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, introdotta dal nuovo comma 2-*sexies*, di cui alla successiva lettera b).

Il comma 1, lettera b) introduce un nuovo comma 2-*sexies*, del citato articolo 186 del codice della strada, disciplinando la nuova sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche in forma provvisoria, se con questo, pur appartenendo a persona estranea al reato, è commesso il reato di guida in stato di grave ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l) ovvero quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il nuovo comma 2-*sexies* dispone che:

- con la sentenza di condanna;
- ovvero con la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti (patteggiamento);
- anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena;
- per i reati previsti dal comma 2, lettera c), dell'articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l);
- quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato:
 - è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni.

Inoltre, al momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, del codice della strada, in quanto compatibile.

Infine, il nuovo comma 2-*sexies* in esame, prevede che:

- il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore;
- avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale;

³¹ Nuovo codice della strada.

³² Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. In corso di conversione presso il Senato della Repubblica, atto n. 692, si veda il *dossier* n. 9 del Servizio studi.

- in caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8.

L'articolo 214 del codice della strada disciplina il fermo amministrativo del veicolo e, in particolare, il comma 8 sanziona chi circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo (salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, disponendo, altresì la confisca del veicolo.

Contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo disposto dall'organo che accerta la violazione, l'articolo 214 del codice della strada dispone il ricorso al prefetto (ricorso amministrativo) mentre il testo in esame prevede il reclamo al tribunale (ricorso giurisdizionale).

Il comma 2 modifica l'articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del codice della strada, coordinandola con le modifiche recate dal comma 1, all'articolo 186, in modo da estendere anche alla fattispecie della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la nuova previsione del fermo amministrativo del veicolo.

Il testo a fronte dell'articolo 187 è riportato nella seconda parte del presente *dossier*.

Articolo 20 *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri recati dall'articolo 9, valutati in euro 16.677.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 18, valutati in euro 47.424.000 per l'anno 2008, in euro 104.385.000 per l'anno 2009, in euro 154.992.000 per l'anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l'anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a euro 64.101.000 per l'anno 2008, euro 137.739.000 per l'anno 2009 e euro 184.766.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n.468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 20** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'**articolo 9** e dall'**articolo 18** del presente disegno di legge (si vedano le rispettive schede di lettura).

Gli oneri derivanti dall'**articolo 9** sono stimati in:

- 16.677.000 euro per l'anno 2008;
- 33.354.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

Gli oneri derivanti dall'**articolo 18** sono stimati in:

- 47.424.000 euro per l'anno 2008, di cui 46.632.000 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione;
- 104.385.000 euro per l'anno 2009, di cui 93.264.000 euro destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione;
- 154.992.000 euro per l'anno 2010, di cui 93.264.000 euro destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione;
- 97.107.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

Per le motivazioni delle suddette quantificazioni, si veda la Relazione tecnica del Governo allegata al disegno di legge.

Agli oneri sopra indicati si provvede nei termini seguenti:

a) quanto a:

- 64.101.000 euro per l'anno 2008;
- 137.739.000 euro per l'anno 2009;
- 184.766.000 euro per l'anno 2010;

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente³³ iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"³⁴ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

A tale scopo, sono utilizzati parte degli accantonamenti indicati nella **tabella 1** che segue.

³³ I "fondi speciali" sono somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L'ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano, altresì, gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

³⁴ La Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 5 giugno 2007, n. 21 (*Previsione di bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010-Budget per l'anno 2008*) pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2007, ha strutturato il bilancio dello Stato per il 2008 e per il triennio 2008-2010 in 34 *missioni pubbliche* e 169 *programmi*. Le 34 missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica; esse possono essere attribuite a uno o più Ministeri. Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi. I 169 programmi individuati rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero, per perseguire specifici obiettivi.

	2008	2009	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	1.946.000	9.742.000	5.403.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	–	308.000	9.000
Ministero della giustizia	6.480.000	10.491.000	11.212.000
Ministero degli affari esteri	13.340.000	13.800.000	40.955.000
Ministero della pubblica istruzione	6.089.000	–	–
Ministero dell'interno	10.405.000	30.307.000	19.785.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	54.000	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	1.577.000	907.000	3.664.000
Ministero della salute	6.535.000	15.275.000	47.050.000
Ministero dei trasporti	289.000	38.000	968.000
Ministero dell'università e della ricerca	1.382.000	861.000	4.493.000
Ministero della solidarietà sociale	16.004.000	56.010.000	51.227.000
Totale	64.101.000	137.739.000	184.766.000

b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della previsione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

A tale scopo, sono utilizzati parte degli accantonamenti indicati nella **tabella 2** che segue.

	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	500.000
Ministero degli affari esteri	3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali	80.000
Totale	3.580.000

Ai sensi del **comma 2**, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dagli **articoli 9 e 18 del presente disegno di legge**, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni³⁵.

In base a quest'ultima disposizione, qualora - nel corso dell'attuazione di leggi - si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

E' altresì fatto obbligo di trasmettere tempestivamente alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative, i decreti eventualmente emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze - prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti correttivi di cui al **presente comma** - ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

Secondo la disposizione da ultimo citata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un <<Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine>>, le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

³⁵ *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.*

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie, tra l'altro, per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE CONTENUTE
NELL'A.S. N. 733**

Articolo 1
(*Modifica al codice penale*)

Comma 1

Codice Penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:	<i>Identico:</i>
1. l'aver agito per motivi abietti o futili;	1. <i>identico;</i>
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;	2. <i>identico;</i>
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;	3. <i>identico;</i>
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;	4. <i>identico;</i>
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;	5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata , tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;	6. <i>identico;</i>
7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti	7 <i>identico;</i>

Codice Penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ;	
8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;	8. <i>identico</i> ;
9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;	9. <i>identico</i> ;
10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;	10. <i>identico</i> ;
11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;	11. <i>identico</i> ;
11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.	11-bis. <i>identico</i> .

Articolo 2
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Comma 1

Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
<i>Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>	
Articolo 36 <i>Aggravamento delle sanzioni penali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona , di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.	1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale , la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 3*(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)***Comma 1**

Legge 5 febbraio 1992 n. 91 <i>Nuove norme sulla cittadinanza</i>	
Articolo 5	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.</p>	<p>1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.</p>
	<p>2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.</p>

Articolo 4
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

Comma 1, lett. a) e b)

Codice Penale	
Articolo 635 <i>Danneggiamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.	<i>Identico.</i>
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:	<i>Identico:</i>
1. con violenza alla persona o con minaccia;	1. <i>identico;</i>
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;	2. <i>identico;</i>
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;	3. <i>identico;</i>
	3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;	4. <i>identico;</i>
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti	5. <i>identico;</i>

Codice Penale	
Articolo 635 <i>Danneggiamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;	
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.	<i>5-bis. identico.</i>
	Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 5

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Comma 1

Codice penale	
Articolo 639 <i>Deturpamento e imbrattamento di cose altrui</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.	<i>Identico.</i>
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio.	Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio.

Articolo 6

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

Comma 1

Codice penale	
Articolo 112 <i>Circostanze aggravanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:	<i>Identico:</i>
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti;	1. <i>identico;</i>
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;	2. <i>identico;</i>
3. per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;	3. <i>identico;</i>
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza .	4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza .
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,	La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o

Codice penale	
Articolo 112 <i>Circostanze aggravanti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.	con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.	Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.	<i>Identico.</i>

Articolo 8

(Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio)

Comma 1, lett. a) e b)

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>600. – <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
prelievo di organi	
<p>600-bis. – (<i>Prostituzione minorile</i>).</p> <p>Chiunque induce all prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.</p> <p>Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.</p>	<i>Identico</i>
<p>600-ter. – (<i>Pornografia minorile</i>).</p> <p>Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione</p>	<i>Identico</i>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	
<p><i>600-quater. – (Detenzione di materiale pornografico).</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	
<p><i>600-quater.1. – (Pornografia virtuale).</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	<i>Identico</i>
<p><i>600-quinquies. – (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).</i></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p>	<i>Identico</i>
<p><i>600-sexies. – (Circostanze aggravanti ed attenuanti).</i></p>	<i>Identico</i>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Nei casi previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo comma, e 600-<i>quinqüies</i>, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, primo comma, e 600-<i>ter</i>, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata .</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-<i>bis</i>, primo comma, e 600-<i>ter</i> la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-<i>bis</i> e 600-<i>ter</i>, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia</p>	

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>e libertà .</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
<p>600-septies. – (<i>Confisca e pene accessorie</i>).</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.</p> <p>La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma</p>	<i>Identico</i>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.</p>	
	<p>600-octies. – (Impiego di minori nell'accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p>601. – (Tratta di persone).</p> <p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>	
<p>602. – (<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>).</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>602-bis. – (<i>Pene accessorie</i>). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi</p>

Codice penale	
Capo III <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> Sezione I <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.

Articolo 8

(Contrasto nell'impiego dei minori nell'accattonaggio)

Comma 1, lett. c)

Codice penale	
Articolo 671 <i>Impiego di minori nell'accattonaggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.</p> <p>Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 9
(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

Comma 1

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Articolo 12-bis.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ingresso illegale nel territorio dello Stato</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.</p> <p>3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l'espulsione dello straniero.</p>

Articolo 10*(Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)***Comma 1**

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all'articolo 12-<i>quinquies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale.</p>

Articolo 11
(*Confisca di beni di provenienza illecita*)

Comma 1

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo vigente	Testo modificato
Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.	<i>Identico.</i>
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo vigente	Testo modificato
<p>primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.</p>	
<p>Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.</p>	<p>Con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.</p>
(...)	(...)

Articolo 12
(*Misure di prevenzione*)

Comma 1

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.	<i>Identico.</i>
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.	<i>Identico.</i>
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, o del questore, quando ne ricorrano le	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo vigente	Testo modificato
condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.	
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.	<i>Identico.</i>
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.	<i>Identico.</i>
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575 <i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo vigente	Testo modificato
dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.	
	Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Articolo 13
(*Sequestri*)

Comma 1

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2- <i>quater</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Il sequestro, disposto ai sensi dell'art. 2- <i>ter</i> , è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.	1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
<i>Cfr. supra</i>	a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
<i>Cfr. supra</i>	b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
	c) sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .

Articolo 14
(*Custodia di beni mobili registrati*)

Comma 1

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'amministratore di cui all'articolo 2-<i>sexies</i> versa all'ufficio del registro:</p> <p>a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p>b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;</p> <p>c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile,</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente	Testo modificato
il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.	
<p>2. I beni immobili sono:</p> <p><i>a)</i> mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p><i>b)</i> trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente	Testo modificato
<p>relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;</p> <p>c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.</p>	
<p>3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:</p> <p>a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</p> <p><i>b)</i> alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;</p> <p><i>c)</i> alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera <i>b</i>).</p>	<p>3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati,</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente	Testo modificato
	sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
	3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili.
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.	4. <i>Identico.</i>
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere	5. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente	Testo modificato
riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.	
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.	6. <i>Identico.</i>
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2- <i>decies</i> e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.	7. <i>Identico.</i>
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.	8. <i>Identico.</i>

Articolo 16*(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)***Comma 1**

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228	
<i>Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.	<i>Identico.</i>
	1-bis. L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.	<i>Identico.</i>
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.	<i>Identico.</i>
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.	<i>Identico.</i>

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228	
<i>Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.	<i>Identico.</i>
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.	<i>Identico.</i>

Articolo 17

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

Comma 1

Decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.	1. <i>Identico.</i>
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	2. <i>Identico.</i>
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.	
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.	4. <i>Identico.</i>
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono	5. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet</i>	
Testo vigente	Testo modificato
effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.	
	5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 18

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5	
<i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.	1. <i>Identico.</i>
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
istituti civili e religiosi e altre convivenze.	
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.	2-bis. <i>Identico.</i>
<p>3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:</p> <p>a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;</p> <p>b) <i>[Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189]</i></p> <p>c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;</p> <p>d) <i>[Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189];</i></p> <p>e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.</p>	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La	3-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:</p> <p><i>a)</i> [in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi];</p> <p><i>b)</i> in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;</p> <p><i>c)</i> in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.</p>	
<p><i>3-ter.</i> Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.</p>	<p><i>3-ter. Identico.</i></p>
<p><i>3-quater.</i> Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente</p>	<p><i>3-quater. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.	
3- <i>quinquies</i> . La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.	3- <i>quinquies</i> . <i>Identico</i> .
3- <i>sexies</i> . Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.	3- <i>sexies</i> . <i>Identico</i> .
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3- <i>bis</i> , lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3- <i>bis</i> , e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini	4. <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.	
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi	5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i>	
Testo vigente	Testo modificato
con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera <i>a</i>), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.	con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2 , e 407, comma 2, lettera <i>a</i>), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
(...)	(...)

Articolo 18

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 14	
<i>Esecuzione dell'espulsione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 14 <i>Esecuzione dell'espulsione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.	3. <i>Identico.</i>
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.	4. <i>Identico.</i>
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della	5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 14 <i>Esecuzione dell'espulsione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.	l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.
<i>5-bis.</i> Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione e di espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.	<i>5-bis. Identico.</i>
<i>5-ter.</i> Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma <i>5-bis</i> , è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi	<i>5-ter. Identico.</i>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 14 <i>Esecuzione dell'espulsione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'articolo 13, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>c</i>), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato . Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.	
<i>5-quater</i> . Lo straniero già espulso ai sensi del comma <i>5-ter</i> , primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma <i>5-ter</i> , secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.	<i>5-quater</i> . Lo straniero già espulso ai sensi del comma <i>5-ter</i> , primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma <i>5-ter</i> , secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
<i>5-quinquies</i> . Per i reati previsti ai commi <i>5-ter</i> e <i>5-quater</i> si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi <i>5-ter</i> , primo periodo, e <i>5-quater</i> è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.	<i>5-quinquies</i> . <i>Identico</i> .
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile	6. <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 14 <i>Esecuzione dell'espulsione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.	
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.	<i>7. Identico.</i>
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.	<i>8. Identico.</i>
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.	<i>9. Identico.</i>

Articolo 19*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)***Comma 1, lett. a) e b)**

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186	
<i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.	1. <i>Identico.</i>
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:	1. <i>Identico.</i>
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;	a) <i>identica;</i>
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;	b) <i>identica;</i>
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore	c) <i>identica.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186	
<i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma <i>2-bis</i>.</p>	
<p><i>2-bis</i>. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli</p>	<p><i>2-bis</i>. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva</p>

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articoli 222 e 223.	in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-sexies del presente articolo.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.	2-ter. <i>Identico.</i>
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.	2-quater. <i>Identico.</i>
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.	2-quinquies. <i>Identico.</i>
	2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell'accertamento del reato, l'organo

<p>Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285</p> <p><i>Nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Articolo 186</p> <p><i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8.</p>
(...)	(...)

Articolo 19*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)***Comma 2**

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 187	
<i>Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-<i>quinquies</i> del medesimo articolo 186.</p>	<p>1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui ai commi 2-<i>quinquies</i> e 2-<i>sexies</i> del medesimo articolo 186.</p>
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVI LEGISLATURA

7	Dossier	Libano
8	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585 Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
9	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
10	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 714 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
11	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 735 "Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"
12	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 7, 52, 146, in materia di farmaci orfani e malattie rare
13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo"
14	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 "Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" Il testo con le modifiche approvate in sede referente
15	Dossier	L'immigrazione in quattro paesi dell'Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina
16	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 414 e 507 Prevenzione delle frodi nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti e nel settore assicurativo
17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".